

RELAZIONE TECNICA AL CONTO DI BILANCIO 2010

Comune di RIETI

Introduzione all'analisi dei dati di consuntivo

Ogni organizzazione economica *individua* i propri obiettivi primari, *pianifica* il reperimento delle risorse necessarie e *destina* i mezzi disponibili per realizzare quanto programmato. Il Comune, in quanto azienda erogatrice di servizi a beneficio della collettività, non fa eccezione a questa regola. La programmazione iniziale degli interventi, decisa con l'approvazione del bilancio di previsione, indica le finalità dell'amministrazione, il grado di priorità nelle scelte, precisa l'entità delle risorse da movimentare ed infine specifica la destinazione delle stesse al finanziamento di spese correnti o degli interventi in conto capitale.

L'approvazione del rendiconto, e con essa la stesura ufficiale del conto di bilancio, del conto economico, del prospetto di conciliazione e del conto del patrimonio, diventa il momento più adatto per verificare quanto, di tutto questo, è stato poi effettivamente realizzato. Questa analisi, pertanto, viene orientata in una direzione ben precisa, che tende a misurare la capacità tecnica, o quanto meno la possibilità economica e finanziaria, di tradurre gli obiettivi inizialmente ipotizzati in risultati effettivamente conseguiti. È in questa occasione che il Consiglio comunale, la Giunta comunale ed i dirigenti dei settori, verificano i risultati complessivamente ottenuti dall'organizzazione comunale. Partendo proprio da queste considerazioni, l'ordinamento finanziario e contabile prevede che "*il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni (..)*" (D.Lgs.267/2000, art.228/1).

Mentre nel corso dell'esercizio le scelte operate da ogni amministrazione tendono ad interessare solo singoli aspetti della complessa attività del Comune, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, prima, e del rendiconto di fine gestione, poi, la discussione si estende fino a ricomprendere valutazioni di natura e contenuto più generale. Non è più il singolo elemento che conta ma il *risultato complessivamente ottenuto* nell'anno finanziario appena concluso.

Il legislatore, molto sensibile a queste esigenze, ha introdotto l'obbligo di accludere ai conti finanziari ed economici di fine esercizio, che continuano a mantenere una connotazione prevalentemente numerica, anche un documento ufficiale dal contenuto prettamente espositivo. Ne consegue che "*al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti*" (D.Lgs.267/00, art.151/6).

Questa Relazione al conto del bilancio, pertanto, si propone di esporre i dati più significativi dell'attività dell'ente riportando le risultanze finali di esercizio.

Allo stesso tempo, l'analisi simultanea dei principali fattori di rigidità del bilancio (costo del personale ed indebitamento) e del risultato conseguito nella attività indirizzate verso la collettività (servizi istituzionali, a domanda individuale e di carattere economico) consente di esprimere talune efficaci valutazioni sui "risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti".

Con tali premesse, l'analisi proposta si svilupperà in successivi passi per seguire una logica espositiva che andrà ad interessare, in sequenza:

- I risultati registrati nel *Conto del bilancio e Conto del patrimonio*, mettendo in luce l'avanzo o il disavanzo conseguito (competenza e residui) e l'andamento della gestione economico/patrimoniale (variazione del patrimonio);
- I dati che si riferiscono alla sola *Gestione della competenza*, soffermando l'attenzione sui risultati conseguiti dalla gestione corrente, dagli investimenti, dai movimenti di fondi e dai servizi per conto di terzi;
- L'esposizione di un sistema articolato di *Indicatori finanziari*, ottenuto dal rapporto di dati esclusivamente finanziari, o dal rapporto tra dati finanziari e valori demografici;
- I riflessi prodotti sugli equilibri di bilancio da alcune delle *Principali scelte di gestione*, come la dinamica del personale, il livello di indebitamento e l'applicazione dell'avanzo o il ripiano dell'eventuale disavanzo;
- Il bilancio dei *Servizi erogati* dal comune, sotto forma di servizi a domanda individuale, istituzionali, o produttivi.

La notevole mole di informazioni contenute in questo documento, ma soprattutto la semplicità nell'esposizione degli argomenti trattati, aiuterà gli amministratori, i responsabili dei servizi e in generale tutti i cittadini, a comprendere le complesse dinamiche finanziarie che regolano le scelte operative del comune, e questo sia nel versante delle entrate che in quello delle uscite.

La *Relazione tecnica al conto di bilancio*, infatti, è lo strumento ideale per rileggere in chiave comprensibile il contesto tecnico/finanziario all'interno del quale viene promossa e poi si sviluppa l'attività dell'ente, sempre rivolta a soddisfare le legittime aspettative dell'intera collettività, come quelle del singolo cittadino/utente. La richiesta di maggiori risorse operata direttamente in ambito territoriale, che è anche il frutto di un aumentato grado di indipendenza finanziaria del Comune, comporta il dovere morale per l'Amministrazione di accrescere il grado di trasparenza nella lettura dei fatti di gestione. Ed il rendiconto finale di esercizio, è proprio il momento adatto per sviluppare questo tipo di analisi.

Amministrare una realtà locale, infatti, significa gestire tutte le risorse umane, finanziarie e tecnologiche a disposizione, per raggiungere *prefissati obiettivi* di natura politica e sociale.

La gestione di questi mezzi è preceduta dalla fase in cui si individuano le scelte programmatiche, dato che sono proprio queste le decisioni che dirigeranno l'attività dell'ente nel successivo esercizio. **Competente ad adottare gli indirizzi di carattere generale, approvando nello stesso momento la distribuzione delle corrispondenti risorse, è il massimo organismo di partecipazione politica dell'ente, e cioè il Consiglio comunale.** La programmazione di tipo politico, infatti, precede quella ad

indirizzo operativo che è delegata, per quanto riguarda l'individuazione delle direttive operative, alla Giunta comunale, mentre l'attività concreta di gestione è di stretta competenza dell'apparato tecnico.

È proprio per garantire la necessaria coerenza delle direttive operative con la programmazione generale di tipo politico che "il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: statuti dell'ente e delle aziende speciali (..), programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali (..)" (D.Lgs.267/00, art.42/1-2).

Per esercitare in pieno le prerogative connesse con la pianificazione dell'attività dell'ente, la fase di programmazione è collocata in un preciso momento temporale che precede l'inizio dell'esercizio, ed è per questo motivo che "gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo" (D.Lgs.267/00, art.151/1). Una volta superato questo importante adempimento, tutto si trasferisce alla gestione quotidiana delle risorse di parte corrente e investimento, il cui esito finale - e cioè la verifica sul raggiungimento degli obiettivi stabiliti ad inizio esercizio - viene misurato e poi valutato ad esercizio terminato. Anche le conclusioni di natura prettamente finanziaria si delineano solo a rendiconto, quando il bilancio del comune potrà mostrare un risultato di amministrazione che sarà in attivo (Avanzo) o in passivo (Disavanzo).

Partendo da questa premessa, l'avanzo o il disavanzo rilevato a fine esercizio è composto dai risultati rispettivamente conseguiti dalla gestione della *competenza* e da quella dei *residui*. Le origini e le caratteristiche di questi saldi contabili sono diverse. Il risultato della gestione di competenza (parte corrente ed investimenti), ad esempio, fornisce un ottimo parametro per valutare la capacità dell'ente di utilizzare le risorse che si sono rese disponibili nel corso dell'esercizio (accertamenti). Il risultato della gestione dei residui, invece, offre utili informazioni sull'esito delle registrazioni contabili effettuate in anni precedenti, il cui esito finale era stato però rinviato agli esercizi successivi (residui attivi e passivi da riportare).

Il dato contabile può mostrare un avanzo (+) o riportare, in alternativa, un disavanzo (-). Si tratta, come affermazione di principio e senza addentrarsi negli aspetti prettamente tecnici dei diversi concetti di "competenza" attribuiti alle due contabilità, dell'equivalente pubblico di quello che nel privato è il risultato del bilancio annuale, che può terminare infatti in utile (+) o perdita (-).

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Fondo di cassa iniziale =====

Riscossioni	(+) € 118.516.448,61
Pagamenti	(-) € 118.516.448,61

Fondo cassa finale =====

Residui attivi	(+) € 126.510.102,24
Residui passivi	(-) € 126.398.916,33
Risultato contabile	(+) €. 111.185,91

Un risultato positivo conseguito in un esercizio, infatti, potrebbe derivare dalla somma di un disavanzo della gestione di competenza e di un avanzo della gestione dei residui. In altri termini, anche se il risultato numerico è identico, non è la stessa cosa avere finanziato le spese dell'esercizio con le risorse reperite in quello specifico anno, e l'aver raggiunto il medesimo risultato impiegando però anche le economie maturate in anni precedenti. Nel primo caso, il fabbisogno di spesa è stato fronteggiato con i mezzi dell'esercizio (avanzo della gestione di competenza) mentre nel secondo si è dovuto dare fondo alle riserve accumulate in anni precedenti (disavanzo della gestione di competenza neutralizzato dall'avanzo prodotto della gestione dei residui).

A parità di risultato quindi, due circostanze così diverse spostano il giudizio sulla gestione in direzioni diametralmente opposte, con la conseguenza che l'analisi dovrà pertanto interessare anche le singole componenti del risultato finale: la gestione dei residui e quella della competenza.

Dal punto di vista della *gestione di competenza*, ad esempio, un consuntivo che riporta un rilevante *avanzo di amministrazione* potrebbe segnalare la momentanea difficoltà nella capacità di spesa dell'ente, oppure denotare la presenza di una stima delle risorse stanziata in bilancio particolarmente prudente. Il tutto, pertanto, va attentamente ponderato e valutato oltre la stretta dimensione numerica.

Il legislatore ha stabilito alcune regole iniziali (previsione) e in corso d'esercizio (gestione) per evitare che si formino a consuntivo gravi squilibri tra gli accertamenti e gli impegni della competenza. È il principio generale della conservazione dell'equilibrio, secondo il quale "*il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi 3 titoli dell'entrata (..)*" (D.Lgs.267/00, art.162/6). Oltre a ciò, gli enti "*(..) rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti (..)*" (D.Lgs.267/00, art.193/1).

RISULTATO GESTIONE COMPETENZA 2010

Entrate

1 Tributarie	(+) € 26.493.975,00
2 Contributi e trasferimenti correnti	(+) € 23.778.381,91
3 Extratributarie	(+) € 13.402.121,16
4 Tras. ti di cap.le e riscos.ne di crediti	(+) € 143.801.726,19
5 Accensione di prestiti	(+) € 42.800.000,00
6 Servizi per conto di terzi	(+) € 20.210.839,00
Parziale	(+) € 270.487.043,26
Avanzo applicato	(+) € 394.630,34
Totale entrate	(+) € 270.881.673,60

Uscite

1 Correnti	(-) € 63.146.852,22
2 In conto capitale	(-) € 148.077.726,19
3 Rimborso di prestiti	(-) €. 39.446.256,19
4 Servizi per conto di terzi	(-) € 20.210.839,00
Parziale	(-) € 270.881.673,60
Disavanzo applicato	(-) € 0,00
Totale uscite	(-) € 270.881.673,60

La gestione dei residui è solo uno dei due fattori che incidono nella formazione del risultato complessivo di amministrazione. Il secondo elemento, e cioè il risultato della competenza, riveste un'importanza di gran lunga maggiore perché mostra la capacità dell'ente di gestire l'organizzazione comunale mantenendo comunque il necessario equilibrio tra il fabbisogno di spesa (uscite) e il volume di risorse effettivamente reperite (entrate).

È la gestione della competenza, infatti, che consente di identificare come, e in quale misura, sono state utilizzate le risorse dell'esercizio.

Il risultato della gestione di competenza può essere influenzato da molteplici fattori, elementi che riguardano sia le entrate che le uscite. La presenza di maggiori o minori accertamenti, ad esempio, dipende dalla precisione con cui erano state previste le entrate stanziare in bilancio, ma allo stesso tempo, può anche essere il frutto di eventi difficilmente prevedibili, come la mancata concessione di contributi in C/capitale o in C/gestione richiesti ad altri enti pubblici o il venire meno di finanziamenti erogati direttamente dallo Stato. Nel versante delle uscite, invece, oltre al comprensibile problema connesso con l'oggettiva difficoltà di prevedere con grande precisione il fabbisogno di spesa di un intero esercizio, l'esito di questo comparto può dipendere anche dal verificarsi di eventi di fine anno gestibili solo in parte, come la necessità di impegnare somme per procedure di gara in corso di espletamento oppure la difficoltà di impegnare talune spese per l'impossibilità giuridica di effettuare variazioni di bilancio nell'ultimo mese dell'esercizio.

L'esito della gestione finanziaria di un esercizio dipende dal concorso combinato del risultato conseguito nella gestione di competenza e da quello rilevato nella gestione dei residui.

Analizzando la *gestione dei residui* è importante considerare l'andamento del tasso di smaltimento dei residui attivi e passivi. Questi due valori indicano la capacità e la rapidità con cui l'ente riesce a riscuotere i propri crediti (tasso di smaltimento dei residui attivi) o ad utilizzare pienamente le somme impegnate in precedenza (tasso di smaltimento dei residui passivi). Un significativo rallentamento nella velocità di evasione dei residui attivi riduce il flusso di riscossioni in entrata, creando così una pressione sul livello della consistenza di cassa.

I risultati di un esercizio non possono essere letti in modo completo se ci si limita ad analizzare le sole risultanze finali della contabilità finanziaria (conto del bilancio). L'ottica contabile più moderna, infatti, tende ad estendere l'angolo di visuale fino a comprendere anche le altre componenti di natura esclusivamente patrimoniale. Non è solo l'aspetto finanziario che cambia nel tempo - con il modificarsi delle disponibilità di cassa, dei crediti e dei debiti - ma è anche la dotazione del patrimonio, con il variare delle dimensioni delle immobilizzazioni materiali, immateriali, che incidono sulla ricchezza effettiva dell'ente locale. Visto in questa prospettiva, si tratta di quantificare le modifiche che si sono verificate nel *patrimonio* comunale nell'intervallo di tempo che va da un esercizio all'altro.

L'ordinamento finanziario e contabile prescrive che *"la dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio"*. Mentre il risultato economico di un esercizio (conto economico) fornisce una chiave di lettura squisitamente privatistica per spiegare le cause che hanno generato un mutamento di ricchezza nell'intervallo di tempo considerato (differenza tra costi e ricavi di un intero anno), il conto del patrimonio riporta il valore delle attività e delle passività rilevate al 31/12 (situazione patrimoniale di fine esercizio).

Venendo al contenuto di quest'ultimo documento, il legislatore ha precisato che *"il patrimonio degli enti locali (..) è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente, suscettibili di valutazione ed attraverso la cui rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale differenziale è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale"* (D.Lgs.267/00, art.230/2).

CONTO DEL PATRIMONIO 2010 IN SINTESI

La definizione di *Conto del patrimonio* indica di per sé lo strettissimo legame che esiste tra la consistenza patrimoniale e l'inventario, dove quest'ultimo elaborato è costituito dall'elenco analitico di tutti i beni e rapporti giuridici intestati al comune e si chiude, secondo quanto indicato dalla norma, con un quadro riepilogativo di sintesi che viene denominato "Conto del patrimonio". Dopo queste precisazioni, si può affermare che si è in presenza non di due distinti documenti ma di un'unica rilevazione che produce a valle altrettanti elaborati: l'inventario *analitico* dei beni e dei rapporti giuridici e il conto *sintetico* del patrimonio.

Un'attenta osservazione del patrimonio può offrire taluni spunti riflessivi, degni di ulteriore approfondimento. Ad esempio le decisioni di spesa autorizzate in bilancio sono influenzate in parte dalla situazione patrimoniale dell'ente e condizionano, a loro volta, la configurazione che il patrimonio avrà alla fine di ogni esercizio.

Anche il valore dei beni strumentali, indicati nel patrimonio tra le *immobilizzazioni materiali*, è molto significativa. Questi cespiti, infatti, rappresentano il valore patrimoniale di quei beni che, per effetto del progressivo diffondersi dell'autonomia gestionale attribuita ai *responsabili dei servizi*, sono assegnati come dotazione strumentale ai dirigenti e ai tecnici per realizzare gli obiettivi indicati nel *piano esecutivo di gestione*. Dotazioni finanziarie, *strumentali* e umane, pertanto, sono i necessari requisiti per trasformare una generica aspettativa di risultato, di per sé non idonea a garantire il raggiungimento dello scopo desiderato, in un concreto obiettivo operativo.

Trasferendo l'analisi nel comparto degli investimenti, bisogna rilevare che la presenza di un attivo patrimoniale particolarmente consistente non rileva, di per sé, la presenza di una possibile espansione delle opere pubbliche finanziata con l'alienazione di parte dell'attivo. Molte delle dotazioni comunali, infatti, proprio per la loro insita natura e la conseguente classificazione tra i beni del *patrimonio indisponibile* sono espressamente destinate alla realizzazione di fini prettamente pubblici (specifica destinazione per legge).

Ma nonostante le premesse appena delineate, anche i beni privi di particolari vincoli di legge non sono alienabili con grande facilità, dato che i tempi di cessione del *patrimonio disponibile* sono di regola particolarmente lunghi e le procedure burocratiche per ottenere il risultato finanziario atteso (vendita con l'incasso del credito) mai brevi. A differenza dell'azienda privata, che opera senza particolari vincoli di natura decisionale e organizzativa, per un ente locale è molto impegnativo trasformare un'*immobilizzazione materiale* (bene disponibile) in *attivo circolante* (denaro contante o credito liquido).

La suddivisione del bilancio di competenza nelle *quattro componenti* permette infatti di distinguere quante e quali risorse siano state destinate rispettivamente:

- Al funzionamento dell'ente (bilancio di parte *corrente*);
- All'attivazione di interventi in C/capitale (bilancio *investimenti*);
- Ad operazioni prive di contenuto economico (*movimenti di fondi*);

- Ad operazioni da cui derivano situazioni di debito/credito estranee alla gestione dell'ente (*servizi per conto di terzi*).

Ad inizio esercizio (Bilancio di previsione), queste quattro suddivisioni della gestione di competenza riportano di norma una situazione di pareggio, dove gli stanziamenti di entrata finanziano interamente le previsioni di uscita. In circostanze particolari, invece, i risultati del bilancio di parte corrente e del bilancio investimenti possono riportare, rispettivamente, un avanzo e un disavanzo dello stesso importo, fermo restando il mantenimento del pareggio generale di bilancio.

A fine esercizio (Rendiconto) la prospettiva cambia completamente, dato che non si tratta più di decidere come destinare le risorse ma di misurare il risultato raggiunto con l'impiego di tali mezzi. Si va quindi a valutare l'impatto delle scelte di programmazione nella gestione effettiva dell'ente. In questa prospettiva, ritornando alle componenti del bilancio di competenza, la parte corrente dovrebbe chiudersi in avanzo, il bilancio investimenti in pareggio o in leggero avanzo, mentre il bilancio dei movimenti di fondi e quello dei servizi per conto di terzi (partite di giro), di norma, continuerà ad essere in pareggio. Naturalmente, il verificarsi di eventi di natura straordinaria o difficilmente prevedibili può fare invece chiudere le singole gestioni non più in avanzo ma in disavanzo. Questo, per quanto si riferisce al risultato dei singoli raggruppamenti.

Una valutazione completamente diversa va invece fatta a livello complessivo, quando l'eventuale presenza di un disavanzo in uno o più comparti non è compensata dalla chiusura in avanzo degli altri. Se il risultato negativo è quindi presente anche a livello generale (chiusura del conto consuntivo complessivo in disavanzo), questa situazione richiederà l'apertura in tempi brevi della procedura obbligatoria di riequilibrio della gestione, con l'adozione dei provvedimenti ritenuti idonei a ripristinare il pareggio. Si tratterà, pertanto, di fare rientrare le finanze comunali in equilibrio andando a coprire il disavanzo rilevato a rendiconto.

Il comune, per erogare i servizi alla collettività, sostiene delle spese di funzionamento originate dall'acquisto dei diversi fattori produttivi, denominati "interventi". Nel rendiconto sono pertanto individuati, come componenti elementari di ogni singolo servizio, gli impegni di spesa che sono stati destinati ai seguenti interventi:

- Pagamento degli stipendi insieme ai corrispondenti oneri riflessi (intervento: *personale*);
- Acquisto di beni di uso non durevole (acquisto di *beni di consumo e/o materie prime*);
- Fornitura di servizi (*prestazioni di servizi*);
- Pagamento dell'affitto per l'uso di beni mobili e immobili non appartenenti al comune (utilizzo di *beni di terzi*);
- Versamento di oneri fiscali (*imposte e tasse*);
- Concessione di contributi in C/gestione a terzi (*trasferimenti*);
- Rimborso delle annualità in scadenza dei mutui (*interessi passivi* ed oneri finanziari diversi);
- Accantonamento e risparmio di fondi destinato all'autofinanziamento degli investimenti (*ammortamenti*);

- Assunzione di spese non riconducibili all'attività caratteristica dell'ente (*oneri straordinari* della gestione corrente).

Questi oneri della gestione costituiscono le *uscite del bilancio di parte corrente* che sono ripartite, in contabilità, nelle *funzioni*. Naturalmente, le spese correnti erano state inizialmente dimensionate sulla base del previsto afflusso di risorse rappresentate, in questo ambito, dalle entrate tributarie, dai trasferimenti dello Stato, regione e altri enti, e dalle entrate extra tributarie. La previsione si è poi tradotta, nel corso dell'anno, in accertamenti di competenza.

Le entrate e le uscite di parte corrente impiegate in un esercizio compongono il *bilancio corrente di competenza* (o bilancio di funzionamento). Solo in specifici casi previsti dal legislatore, le risorse di parte corrente possono essere integrate da ulteriori entrate di natura straordinaria che, come regola generale, avrebbero dovuto invece avere una diversa destinazione: il finanziamento delle spese d'investimento. È questo il caso dell'eventuale utilizzo dell'*avanzo di amministrazione* di precedenti esercizi che, per espressa previsione normativa, "(..) può essere utilizzato:

a) *Per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza;*

b) *Per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili (..);*

c) *Per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (..) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di assestamento (..)" (D.Lgs.267/00, art.187/2).*

Una norma di più ampio respiro, invece, prevede la possibilità di impiegare parte degli *oneri di urbanizzazione* incassati dal comune per finanziare le manutenzioni ordinarie di infrastrutture di proprietà dell'ente e, qualora la legge lo consenta, anche gli altri tipi di spesa corrente. Quello appena descritto, è un altro caso di deroga al principio generale che impone la piena destinazione delle entrate di parte investimento alla copertura di interventi in C/capitale.

Eccezionalmente, mediante l'operazione di riconoscimento dei *debiti fuori bilancio*, è prevista la possibilità di ripianare i disavanzi di gestione con la contrazione di mutui. È spesso il caso dei trasporti pubblici, dove "(..) gli enti locali sono autorizzati a contrarre mutui con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti per la copertura dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto e dei servizi di trasporto in gestione diretta (..)" e per la ricapitalizzazione delle aziende di trasporto costituite in forma di società per azioni, quando "(..) gli enti locali rivestono la posizione di unico azionista o di azionista di maggioranza" (Legge 662/96, art.1/163).

Un'ultima deroga si verifica con l'operazione di *riequilibrio della gestione*, quando il Consiglio è chiamato ad intervenire per riportare il bilancio in pareggio. In tale circostanza, "*l'organo consiliare (..) adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti (..), per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di*

gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio (...). Possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili" (D.Lgs.267/00, art.193/2).

L'amministrazione, infine, può destinare parte delle entrate correnti per attivare nuovi investimenti ricorrendo, in questo modo, ad una forma di autofinanziamento. Questo si può verificare per obbligo di legge, quando una norma impone che talune entrate correnti siano vincolate, in tutto o in parte, al finanziamento delle spese in C/capitale. In aggiunta a ciò, il comune può decidere liberamente di contrarre le spese correnti destinando l'eccedenza così prodotta, allo sviluppo degli investimenti. Quest'ultimo importo viene denominato, nel successivo prospetto, "Risparmio corrente".

Nel versante della spesa, come emerge dalla tabella riportata in seguito, le uscite correnti sono depurate dalle *anticipazioni di cassa*, che costituiscono movimenti finanziari privi di contenuto economico e di legami con la gestione.

Si tratta, infatti, di operazioni di credito e debito che tendono a pareggiarsi nel corso dell'esercizio.

Il bilancio non si regge solo sull'approvvigionamento e nel successivo impiego di risorse destinate al funzionamento corrente della struttura. Una parte delle disponibilità finanziarie sono anche destinate ad acquisire o migliorare le *dotazioni infrastrutturali* dell'ente che assicurano, in questo modo, la disponibilità duratura di un adeguato livello di strutture e di beni strumentali tali da garantire un'efficace erogazione di servizi. Infatti, la qualità delle prestazioni rese al cittadino dipende, oltre che dal livello di professionalità e di preparazione del personale impiegato, anche dal grado di efficienza e funzionalità delle dotazioni strumentali impiegate nel processo produttivo.

Le entrate di parte investimento sono costituite da *alienazioni di beni*, *contributi in C/capitale* e dai *mutui passivi*. Mentre i primi due tipi di risorsa non hanno effetti indotti sulla spesa corrente, il ricorso al credito inciderà sui conti comunali durante l'intero periodo di ammortamento del mutuo ed avrà pertanto effetti sull'esito del Bilancio corrente di ciascun rendiconto. Come anticipato, la decisione di espandere l'indebitamento non è neutrale sulle scelte di bilancio, e questo soprattutto perchè le quote annuali di interesse e di capitale in scadenza dovranno essere finanziate con una contrazione della spesa corrente o, in alternativa, mediante un'espansione della pressione tributaria e fiscale pagata dal cittadino. A parte l'indebitamento, gli investimenti sono finanziati con eccedenze di entrate di parte corrente (risparmio complessivo reinvestito) o impiegando le residue risorse non spese completamente negli esercizi precedenti (avanzo di amministrazione).

L'ordinamento finanziario, come nel caso del bilancio corrente, elenca le *fonti di finanziamento* che sono giuridicamente ammesse come risorse che possono finanziare le spese in C/capitale. Viene infatti stabilito che "per l'attivazione degli investimenti gli enti locali (...) possono utilizzare:

- a) Entrate correnti destinate per legge agli investimenti;
- b) Avanzi di bilancio, costituiti da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitali di ammortamento dei prestiti;
- c) Entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni;
- d) Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello stato, delle regioni, da altri interventi pubblici e privati finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari e internazionali;
- e) Avanzo di amministrazione (...);
- f) Mutui passivi;
- g) Altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge" (D.Lgs.267/00, art.199/1).

Il bilancio della competenza non è costituito solo da operazioni che incidono in modo concreto nell'acquisizione di beni e servizi diretti al consumo (bilancio corrente), oppure nell'acquisto e nella realizzazione di infrastrutture e servizi di uso durevole (bilancio degli investimenti). Durante la gestione si producono abitualmente anche taluni movimenti di *pura natura finanziaria*, come le concessioni ed i rimborsi di crediti e le anticipazioni di cassa. Questi movimenti, in un'ottica tesa a separare tali poste dal resto del bilancio, sono denominati con il termine tecnico di *movimenti di fondi*. A seconda delle impostazioni contabili adottate dal comune, nei movimenti di fondi possono affluire anche gli importi per concessioni e rimborsi di finanziamenti a breve termine.

Questo genere di operazioni, pur essendo registrate nella contabilità finanziaria, non comportano dei veri movimenti di risorse dell'Amministrazione; questa presenza, in assenza di idonei correttivi, renderebbe poco agevole l'interpretazione del bilancio. È per questo motivo che detti importi sono separati dalle altre poste riportate nel bilancio corrente o di parte investimento, per essere così raggruppati in un comparto specifico, denominato "movimenti di fondi".

Gli ultimi movimenti che interessano il bilancio di competenza sono i *servizi per conto di terzi*. Anche queste operazioni, come i movimenti di fondi, non incidono in alcun modo nell'attività economica del comune, trattandosi generalmente disposte puramente finanziarie movimentate dall'ente per conto di soggetti esterni, che vanno poi a compensarsi. Sono tipiche, nella gestione degli stipendi, le operazioni attuate dall'ente in qualità di *sostituto d'imposta*. In questa circostanza, le ritenute fiscali e contributive entrano tecnicamente nella contabilità dei movimenti per conto di terzi (partite di giro) all'atto dell'erogazione dello stipendio (trattenuta erariale effettuata per conto dello Stato) ed escono successivamente, al momento del versamento mensile all'erario della somma originariamente trattenuta (versamento cumulativo).

Il prospetto contiene il consuntivo dei servizi per conto di terzi che, salvo discordanze di limitata entità, riporta di regola un pareggio sia a preventivo che a consuntivo. In quest'ultimo caso, gli accertamenti di entrata corrispondono agli impegni di spesa.

INDICATORI FINANZIARI

Contenuto degli indicatori

Gli *indicatori finanziari*, ottenuti come rapporto tra valori finanziari e fisici (ad esempio, spesa corrente per abitante) o tra valori esclusivamente finanziari (ad esempio, grado di autonomia tributaria), analizzano aspetti diversi della vita dell'ente per fornire, mediante la lettura di un dato estremamente sintetico, una base di ulteriori informazioni sulle dinamiche che si instaurano a livello finanziario nel corso dei diversi esercizi.

Questi parametri, individuati in modo autonomo dal comune, forniscono interessanti notizie sulla composizione del bilancio e possono permettere di comparare i dati dell'ente con gli analoghi valori che si riscontrano in strutture di simili dimensioni o collocati nello stesso comprensorio territoriale. Gli indicatori, per favorire la comprensione dei fenomeni trattati, sono stati raggruppati in otto distinte categorie con la seguente denominazione:

- Grado di autonomia
- Pressione fiscale e restituzione erariale pro-capite
- Grado di rigidità del bilancio
- Grado di rigidità del bilancio pro-capite
- Costo del personale
- Propensione agli investimenti
- Capacità di gestione
- Capacità di reperimento contribuzioni

Grado di autonomia. È un tipo di indicatore che denota la capacità del comune di reperire le risorse (entrate correnti) necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell'apparato. Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali. Di questo importo complessivo, le entrate tributarie ed extra tributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, regione ed altri enti, costituiscono invece le entrate derivate, in quanto risorse fornite da terzi e destinate a finanziare una parte della gestione corrente.

$$\text{Autonomia finanziaria (1)} = \frac{\text{Entrate tributarie + extratributarie}}{\text{Entrate correnti}}$$

$$\text{Autonomia tributaria (2)} = \frac{\text{Entrate tributarie}}{\text{Entrate correnti}}$$

$$\text{Dipendenza erariale (3)} = \frac{\text{Trasferimenti correnti Stato}}{\text{Entrate correnti}}$$

$$\text{Incidenza entrate tributarie su entrate proprie (4)} = \frac{\text{Entrate tributarie}}{\text{Entr. tributarie + extratributarie}}$$

$$\text{Incidenza entrate extratributarie su entrate proprie (5)} = \frac{\text{Entrate extratributarie}}{\text{Entr. tributarie + extratributarie}}$$

Pressione fiscale e restituzione erariale pro capite. È importante conoscere qual è il prezzo pagato dal cittadino per usufruire dei servizi forniti dallo Stato sociale. Allo stesso tempo, è interessante individuare l'ammontare della restituzione di risorse prelevate direttamente a livello centrale e restituite alla collettività, ma solo in un secondo tempo, nella forma di trasferimenti statali in conto gestione (contributi in conto gestione destinati a finanziare parzialmente l'attività istituzionale del comune).

$$\text{Pressione delle entrate proprie pro capite (6)} = \frac{\text{Entrate tributarie + extratributarie}}{\text{Popolazione}}$$

$$\text{Pressione tributaria pro capite (7)} = \frac{\text{Entrate tributarie}}{\text{Popolazione}}$$

$$\text{Trasferimenti erariali pro capite (8)} = \frac{\text{Trasferimenti correnti Stato}}{\text{Popolazione}}$$

Grado di rigidità del bilancio. L'amministrazione può scegliere come utilizzare le risorse comunali nella misura in cui il bilancio non è già stato prevalentemente vincolato da impegni di spesa a lungo termine assunti in precedenti esercizi. Conoscere il grado di rigidità del bilancio consente di individuare quale sia il margine di operatività a disposizione per assumere nuove scelte di gestione o intraprendere ulteriori iniziative economico/finanziarie.

$$\text{Rigidità strutturale (9)} = \frac{\text{Spese personale + Rimborso mutui}}{\text{Entrate correnti}}$$

$$\text{Rigidità per costo del personale (10)} = \frac{\text{Spese personale}}{\text{Entrate correnti}}$$

$$\text{Rigidità per indebitamento (11)} = \frac{\text{Rimborso mutui}}{\text{Entrate correnti}}$$

$$\text{Incidenza indebitamento totale su entrate correnti (12)} = \frac{\text{Indebitamento complessivo}}{\text{Entrate correnti}}$$

Grado di rigidità pro capite. I principali fattori di rigidità a lungo termine sono prodotti dall'indebitamento e dal costo del personale. Questi indici mostrano, in negativo, il riflesso sul bilancio delle scelte strutturali già adottate dal comune.

$$\text{Rigidità strutturale pro capite (13)} = \frac{\text{Spese personale + Rimborso mutui}}{\text{Popolazione}}$$

$$\text{Costo del personale pro capite (14)} = \frac{\text{Spese personale}}{\text{Popolazione}}$$

$$\text{Indebitamento pro capite (15)} = \frac{\text{Indebitamento complessivo}}{\text{Popolazione}}$$

Costo del personale. Per erogare servizi è necessario possedere una struttura organizzata, dove l'onere per il personale acquisisce, per forza di cose, un'importanza preponderante su ogni altro fattore produttivo. Il costo del personale può essere visto come costo medio pro capite o come parte del costo complessivo delle spese correnti.

$$\text{Incidenza del personale sulla spesa corrente (16)} = \frac{\text{Spese personale}}{\text{Spese correnti}}$$

$$\text{Costo medio del personale (17)} = \frac{\text{Spese personale}}{\text{Dipendenti}}$$

Propensione agli investimenti. Questi indicatori assumono un'elevata importanza solo a consuntivo perchè riportano l'effettivo sforzo intrapreso dal comune nel campo degli investimenti. Anche nel bilancio di previsione, comunque, questi indicatori possono quanto meno denotare una propensione dell'Amministrazione ad attuare una marcata politica di sviluppo delle spese in conto capitale.

$$\text{Propensione all'investimento (18)} = \frac{\text{Investimenti}}{\text{Spese correnti} + \text{Investimenti} + \text{Rimb. Prestiti}}$$

$$\text{Investimenti pro capite (19)} = \frac{\text{Investimenti}}{\text{Popolazione}}$$

Capacità di gestione. Questi indici, seppure nella loro approssimazione, forniscono un primo significativo elemento di valutazione del grado di attività della struttura operativa del comune, analizzata da due distinti elementi: la densità di dipendenti per abitante e il volume medio di risorse nette spese da ogni dipendente.

$$\text{Abitanti per dipendente (20)} = \frac{\text{Popolazione}}{\text{Dipendenti}}$$

$$\text{Risorse gestite per dipendente (21)} = \frac{\text{Spese correnti} - \text{Personale} - \text{Interessi}}{\text{Dipendenti}}$$

Capacità nel reperimento di contribuzioni. Si tratta di un gruppo di indicatori che mostrano l'attitudine dell'ente a reperire somme concesse da altri enti, prevalentemente di natura pubblica, nella forma di contributi in conto gestione (funzionamento) o contributi in conto capitale (investimenti) a fondo perduto. Mentre i primi due indici espongono il risultato in termini percentuali gli ultimi due lo riportano sotto forma di valore per abitante (importo pro capite).

$$\text{Finanziamento della spesa corrente con contributi (22)} = \frac{\text{Contr.ti e trasf. nti in C/gestione}}{\text{Spesa corrente}}$$

$$\text{Finanziamento degli investimenti con contributi (23)} = \frac{\text{Contr.ti e trasf. nti in C/capitale}}{\text{Investimenti}}$$

$$\text{Trasferimenti correnti pro capite (24)} = \frac{\text{Contr.ti e trasf.nti in C/gestione}}{\text{Popolazione}}$$

$$\text{Trasferimenti in conto capitale pro capite (25)} = \frac{\text{Contr.ti e trasf.nti in C/capitale}}{\text{Popolazione}}$$

Le risorse di cui il Comune può disporre sono costituite da poste di diversa natura, come le entrate *tributarie*, i *trasferimenti* correnti, le entrate *extratributarie*, le *alienazioni di beni* ed i *contributi in conto capitale*, le *accensioni di prestiti*, e infine le entrate dei *servizi per conto di terzi*.

Le *entrate di competenza* dell'esercizio sono il vero asse portante dell'intero bilancio comunale. La dimensione che assume la gestione economica e finanziaria dell'ente dipende dal volume di risorse che vengono in vario modo reperite.

Questo valore complessivo, pertanto, identifica l'entità dell'entrata che l'ente potrà successivamente utilizzare per finanziare spese correnti od interventi d'investimento.

Il comune, per programmare correttamente l'attività di spesa, deve infatti conoscere quali siano i mezzi finanziari di cui può disporre, garantendosi così un adeguato margine di manovra nel versante degli interventi della gestione ordinaria o in C/capitale. È per questo motivo che "*ai comuni ed alle province la legge riconosce, nell'ambito della finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite*" (D.Lgs.267/00, art.149/2).

L'ente territoriale, accanto alla disponibilità di informazioni sull'entità delle risorse fornite da altri enti pubblici, deve essere messo in condizione di agire per reperire direttamente i propri mezzi economici. Questa esigenza presuppone uno scenario legislativo dove esiste una chiarezza in tema di reperimento delle risorse proprie. Il grado di *indipendenza finanziaria*, infatti, costituisce un importante elemento che misura la dimensione dell'autonomia dell'ente nell'assunzione delle decisioni di spesa. Ne consegue che "*la legge assicura, altresì, agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente (..)*" (D.Lgs.267/00, art.149/3).

La tabella riporta l'elenco delle entrate di competenza accertate a consuntivo, suddivise in titoli. Tutti gli importi sono espressi in euro mentre l'ultima colonna, trasformando i valori monetari in percentuali, indica l'importanza delle singole voci sul totale generale.

RIEPILOGO ENTRATE

Accertamenti di competenza anno 2010

		%
1 Tributarie	25.228.260,42	19,39
2 Contributi e trasferimenti correnti	21.347.582,27	16,40
3 Extratributarie	11.024.897,18	8,47
4 Trasferimenti di capitale e risc. Crediti	14.751.564,01	11,34
5 Accensione di prestiti	42.494.508,48	32,66
6 Servizi per conto di terzi	15.278.072,20	11,74
Totale	130.124.884,56	100,00

Entrate tributarie

Le risorse del Titolo I sono costituite dalle *entrate tributarie*. Appartengono a questo consistente aggregato le imposte, le tasse, i tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie di minore importanza.

Nella prima categoria, e cioè nelle *imposte*, confluiscono l'imposta comunale sugli immobili (ICI), l'imposta sulla pubblicità, l'addizionale sul consumo dell'energia elettrica, la compartecipazione del comune al gettito dell'IRPEF e, solo nel caso in cui l'ente si avvalga della facoltà di istituire il tributo, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposto di scopo.

Venendo al contenuto delle principali imposte, la norma sull'IRPEF stabilisce che "è istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale (..) comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (..). I comuni possono deliberare, entro il 31 dicembre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo (..)" (D.Lgs.360/98, art.1/1). Per quanto riguarda invece il secondo tributo, la vita giuridica dell'imposta sugli immobili (ICI) ha subito nel tempo consistenti modifiche. La norma iniziale stabilisce che "a decorrere dall'anno 1993 è istituita l'imposta comunale sugli immobili. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa" (D.Lgs. 504/92, art.1-2). L'applicazione di questo tributo sul patrimonio immobiliare è stata però in seguito limitata alla sola abitazione secondaria, dato che "a decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili (..) l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo" (L.126/08, art.1). Sempre in tema di imposte, un gettito ulteriore alla casse comunali può provenire dall'imposta di scopo, dove la norma istitutiva prevede che "a decorrere dal 1 gennaio 2007, i comuni possono deliberare (..) con regolamento (..) l'istituzione di un'imposta di scopo destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche individuate dai comuni nello stesso regolamento (..). Il regolamento che istituisce l'imposta determina: a) l'opera pubblica da realizzare; b) l'ammontare della spesa da finanziare; c) l'aliquota di imposta;

d) l'applicazione di esenzioni, riduzioni o detrazioni (...); e) le modalità di versamento degli importi dovuti. L'imposta è dovuta, in relazione alla stessa opera pubblica, per un periodo massimo di cinque anni ed è determinata applicando alla base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili un'aliquota nella misura massima dello 0,5 per mille" (L.296/06, comma 145/146).

Per quanto riguarda le tasse, fino alla trasformazione del regime da tributario a tariffario, è rilevante il gettito per la tassa sullo smaltimento di rifiuti solidi urbani. La progressiva soppressione del tributo, con la contestuale istituzione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza che giacciono sulle strade ed aree pubbliche soggette ad uso pubblico, comporta lo spostamento dell'allocatione del corrispondente gettito dalle entrate tributarie (tributi) a quelle di natura extra-tributaria (tariffe). Infatti, prescrive la norma che "la tassa per lo smaltimento dei rifiuti (...) è soppressa a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento (...) entro i quali i comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio (...). I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, sono coperti dai comuni mediante l'istituzione di una tariffa" (D.Lgs.22/97, art.49/1-2).

Nella categoria dei tributi speciali, le entrate più importanti sono i diritti sulle pubbliche affissioni e la quota di compartecipazione del comune all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), limitatamente agli esercizi in cui era presente nel bilancio dell'ente (trend storico) il corrispondente gettito. Prescriveva infatti la norma che, "a decorrere dall'anno di entrata in vigore del presente decreto le regioni devolvono ad ogni comune e ad ogni provincia del proprio territorio una quota del gettito della imposta regionale sulle attività produttive (...). A decorrere dall'anno 1999, i predetti importi sono incrementati annualmente in misura pari al tasso programmato di inflazione indicato nella relazione previsionale e programmatica" (D.Lgs.446/97, art.27/1-2).

Il prospetto riporta il totale delle entrate del Titolo I accertate a rendiconto (solo competenza), suddivise nelle singole categorie. Gli importi sono espressi in euro mentre l'ultima colonna, trasformando i valori monetari in percentuali, indica l'importanza delle singole voci sul totale generale.

Trasferimenti correnti

I trasferimenti correnti (Titolo II dell'entrata) sono composti dai contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione. Per molti enti locali, anche in un regime di crescente incremento del grado di autonomia finanziaria, i trasferimenti ordinari dello stato continuano ad essere una parte significativa del bilancio comunale. Per decenni gli enti territoriali sono stati regolati da una finanza di tipo derivato, composta cioè da un insieme di risorse erogate dallo Stato ai comuni e province per consentire l'esercizio delle rispettive funzioni d'istituto. Solo negli ultimi anni, con l'istituzione di nuovi e più rilevanti tributi locali (ICI e addizionale IRPEF), ha prevalso un'inversione di tendenza.

I problemi connessi con la ricerca di un adeguato criterio che permetta di *ridistribuire localmente* le risorse dello Stato, inizialmente affluite per effetto del prelievo fiscale, sono da tempo al centro dell'attenzione degli enti territoriali. Sono queste le prospettive che, usando una terminologia di particolare attualità, vengono associate alla questione del *federalismo fiscale* e si ritrovano, con contenuti e modalità operative diverse, in numerose leggi.

Nella norma primaria (D.Lgs.267/00) sono precisati i tre principi guida che dovrebbero garantire ai comuni, ed in generale a tutti gli enti locali, un volume di risorse di *ammontare definito*, destinate a finanziare *specifiche funzioni* svolte dagli enti locali, ripartito secondo *criteri trasparenti*.

Per quanto riguarda il primo aspetto, e cioè l'*ammontare* definito di risorse, "*ai comuni e alle province la legge riconosce, nell'ambito della finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite*" (D.Lgs.267/00, art.149/2). La destinazione dei fondi risulta chiara in quanto, nella logica del legislatore, "*le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili (..)*" (D.Lgs.267/00, art.149/7).

Quanto al secondo aspetto, e quindi le *modalità* con cui sono determinate le quote destinate ad ogni entità comunale, la legge precisa che "*(..) i trasferimenti erariali sono ripartiti in base a criteri obiettivi che tengano conto della popolazione, del territorio e delle condizioni socio-economiche, nonché in base ad una perequata distribuzione delle risorse che tenga conto degli squilibri della fiscalità locale. Lo Stato assegna specifici contributi per fronteggiare situazioni eccezionali*" (D.Lgs.267/00, art.149/5-6).

Il comune, oltre ad erogare servizi al cittadino, opera anche nel campo degli investimenti. Altre norme, quindi, precisano le modalità attraverso le quali la finanza centrale stimola, anche se in modo particolarmente contenuto, gli interventi infrastrutturali che vengono realizzati nell'ambito locale. Infatti, "*la legge determina un fondo nazionale ordinario per contribuire ad investimenti degli enti locali destinati alla realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico*" (D.Lgs.267/00, art.149/9).

Analogamente al versante della spesa corrente, anche gli interventi in C/capitale subiscono l'effetto della perequazione, che sulla base di parametri predefiniti, privilegia l'attribuzione di ulteriori risorse ad enti che si trovano in condizioni socio-economiche ritenute sfavorevoli. Anche in questo caso, per agevolare il riallineamento degli squilibri, "*la legge determina un fondo nazionale speciale per finanziare, con criteri perequativi, gli investimenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche unicamente in aree o per situazioni definite dalla legge statale*" (D.Lgs.267/00, art.149/10).

Il legislatore, per cercare di stabilizzare il regime dei trasferimenti ancorandolo alle scelte di programmazione nazionale stabilite annualmente dalla legge finanziaria (bilancio statale), favorendo così un uso più coordinato delle risorse disponibili, ha inoltre prescritto che "*(..) l'ammontare complessivo dei trasferimenti e dei fondi è determinato in base a parametri fissati dalla legge per ciascuno degli anni previsti*

dal bilancio pluriennale dello Stato e non è riducibile nel triennio (..)"
(D.Lgs.267/00, art.149/11).

In mancanza di un complessivo riordino della normativa, da più anni atteso dal comitato degli enti locali, i trasferimenti erariali continuano ancora oggi ad essere disciplinati dal D.Lgs.504/92, e questo riguarda sia le somme erogate in conto gestione (trasferimenti correnti) che quelle assegnate per gli interventi in conto capitale (investimenti).

Per quanto concerne i trasferimenti di parte corrente, lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci dei comuni con l'assegnazione dei seguenti fondi:

- il "Fondo ordinario" per il finanziamento dei bilanci degli enti locali, formato dal complesso delle dotazioni ordinarie e perequative e dei proventi dell'addizionale sui consumi dell'energia elettrica;
- il "Fondo consolidato" per il finanziamento dei bilanci degli enti locali, dove confluiscono i contributi erariali finalizzati da leggi speciali a specifici interventi;
- il "Fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale", costituito, in particolare, per fronteggiare i problemi perequativi derivanti dall'imposta comunale sugli immobili;
- il "Fondo per la compartecipazione dei comuni al gettito dell'IRPEF", nel quale confluiscono le somme spettanti a tale titolo ai comuni. Questa compartecipazione non costituisce, tuttavia, un'entrata aggiuntiva per il bilancio, dato che l'attribuzione agli enti delle somme spettanti a tale titolo è neutralizzata da una riduzione dei trasferimenti erariali di ciascun ente in misura corrispondente al gettito derivante dalla compartecipazione stessa;
- il "Fondo per il federalismo amministrativo", in cui confluiscono le risorse di parte corrente attribuite agli enti locali in conseguenza dell'applicazione del D. Lgs. 112/98, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali.

A decorrere dal 2000, inoltre, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è stato istituito il Fondo alimentato dalla riassegnazione delle entrate provenienti dall'assoggettamento ad IVA delle prestazioni di servizi non commerciali affidate dagli enti locali a soggetti esterni alle amministrazioni, e questo al fine di poter neutralizzare l'incidenza dell'applicazione dell'IVA sui costi sostenuti dagli utenti.

Oltre a quanto sopra detto, infine, considerato che la legge 126/08 ha modificato l'imposta comunale sugli immobili (ICI) escludendo dalla base imponibile del tributo l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, a fare tempo dal 2008 il corrispondente minore gettito è rimborsato dallo Stato ai singoli comuni. Questo riparto, però, è effettuato secondo particolari principi che tengono conto dell'efficienza nella riscossione dell'imposta ICI, del rispetto del patto di stabilità interno e della tutela dei piccoli comuni.

Per quanto concerne i trasferimenti di conto capitale, il D.Lgs.504/92 prevede i seguenti fondi, iscritti in appositi capitoli nello stato di previsione del Ministero dell'interno:

- il "Fondo nazionale ordinario per gli investimenti", destinato specificamente al finanziamento di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico, il cui stanziamento è riservato per l'80 per cento ai comuni con meno di 5.000 abitanti;
- il "Fondo per lo sviluppo degli investimenti", con l'unico scopo di continuare a mantenere il finanziamento delle rate dei mutui stipulati dai comuni anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs.504/92, con la conseguenza che la consistenza di tale trasferimento si va progressivamente riducendo in seguito della progressiva estinzione dell'indebitamento pregresso dei comuni;
- il "Fondo per il federalismo amministrativo", che contiene le risorse necessarie al finanziamento di funzioni e compiti amministrativi trasferiti agli enti locali, secondo quanto previsto dal D.Lgs.112/98.

Chiude l'elenco delle risorse statali destinate agli investimenti il "Fondo a favore dei titolari di contratti di servizio di pubblico trasporto", istituito dal 2000 (Legge 472/99) con lo scopo di sostenere il processo di liberalizzazione dei servizi di pubblico trasporto.

Entrate extratributarie

Nel Titolo III delle entrate sono collocate le risorse di natura *extratributarie*. Appartengono a questo insieme i proventi dei servizi pubblici, i proventi dei beni dell'ente, gli interessi sulle anticipazioni e sui crediti, gli utili netti delle aziende speciali e partecipate, i dividendi di società e altre poste residuali come i proventi diversi.

Il valore sociale e finanziario dei *proventi dei servizi pubblici* è notevole, perché abbraccia tutte le prestazioni rese alla cittadinanza sotto forma di servizi istituzionali (servizi essenziali), servizi a domanda individuale e servizi produttivi. Le considerazioni di tipo giuridico ed economico che riguardano queste prestazioni, compreso l'aspetto della percentuale di copertura del costo con i proventi riscossi, sono sviluppate nei capitoli della Relazione che trattano i servizi erogati alla collettività. All'interno di questa categoria di entrate è presente il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, ma solo nel caso in cui l'ente escluda dal proprio territorio l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità. La normativa tutt'ora vigente, infatti, prescrive che "*i comuni possono, con regolamento (..) escludere l'applicazione, nel proprio territorio, dell'imposta comunale sulla pubblicità (..) sottoponendo le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ad un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un canone in base a tariffa*" (D.Lgs.446/97, art.62/1).

I *proventi dei beni comunali* sono costituiti dagli affitti addebitati agli utilizzatori degli immobili del patrimonio disponibile concessi in locazione, mentre il valore storico di questi beni è riportato nell'attivo del conto del patrimonio dell'ente.

Gli *utili di aziende speciali*, invece, devono di norma essere destinati all'autofinanziamento delle imprese stesse, e questo mediante la costituzione o l'incremento del fondo di riserva, del fondo per il rinnovo degli impianti o per il finanziamento degli investimenti. I *dividendi*, a loro volta, rappresentano la remunerazione del capitale investito dal comune in imprese aventi una rilevanza

strategica per l'erogazione dei servizi al cittadino, costituite sotto forma di società per azioni o, più raramente, come società a responsabilità limitata.

L'ultima categoria di entrate collocata in questo stesso titolo è di natura residuale ed è costituita dai *proventi diversi*, intendendosi per tali tutte quelle risorse che, per la loro natura o il loro contenuto, non sono collocabili nelle altre categorie delle entrate extratributarie.

Il Titolo IV delle entrate contiene poste di varia natura, contenuto e destinazione. Appartengono a questo gruppo le *alienazioni dei beni patrimoniali*, i *trasferimenti di capitale* dallo Stato, regione ed altri enti o soggetti, unitamente alle *riscossioni di crediti*.

Le *alienazioni di beni patrimoniali* sono una delle fonti di autofinanziamento del comune ottenuta con la cessione a titolo oneroso di fabbricati, terreni, diritti patrimoniali e altri valori mobiliari. Salvo eccezioni espressamente previste dal legislatore, il ricavato che proviene dallo smobilizzo di queste attività deve essere prontamente reinvestito in altre spese d'investimento. È questa la regola generale che impone il mantenimento del vincolo originario di destinazione. Ciò che è all'origine un investimento deve rimanere investito nel tempo. Infatti, l'unica situazione in cui un'entrata proveniente dalla cessione di parte del patrimonio disponibile può essere destinata al finanziamento di spese di parte corrente si ha con l'operazione di *riequilibrio della gestione*. Solo in questo specifico caso il comune, per ripristinare l'equilibrio di bilancio messo in crisi dalla presenza di disavanzi di esercizi precedenti o dal riconoscimento di debiti fuori bilancio, può vendere parte delle proprie immobilizzazioni materiali e utilizzare il ricavato così ottenuto per finanziare queste maggiori esigenze di spesa.

I *trasferimenti in conto capitale* sono costituiti principalmente da contributi in C/capitale, e cioè dai finanziamenti a titolo gratuito ottenuti dal comune ed erogati da altri enti, come la regione o la provincia o da altri enti o privati, ma sempre finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche o altri interventi di natura infrastrutturale. Appartengono alla categoria dei trasferimenti anche gli oneri di urbanizzazione (concessioni ad edificare) che gli utilizzatori degli interventi versano al comune come controprestazione economica delle opere di urbanizzazione realizzate dall'ente locale. Le *riscossioni di crediti* sono infine delle semplici operazioni finanziarie prive di significato economico che sono la contropartita contabile alle concessioni di crediti. Per questo motivo, e dato che i rispettivi valori si compensano a vicenda, dette poste non sono da considerarsi come risorse di parte investimento ma come semplici movimenti di fondi.

Il prospetto riporta le entrate del titolo IV accertate nell'esercizio (competenza), suddivise nelle singole categorie di appartenenza. Gli importi sono espressi sempre in euro mentre l'ultima colonna, trasformando i valori monetari in percentuali, indica l'importanza delle singole voci sul totale generale.

Accensioni di prestiti

Le risorse del Titolo V delle entrate sono costituite dalle *accensioni di prestiti*, dai *finanziamenti a breve termine*, dalle emissioni di *prestiti obbligazionari* e dalle *anticipazioni di cassa*. L'importanza di queste poste sul totale di bilancio varia di anno in anno, anche perché dipende strettamente dalla politica finanziaria perseguita dall'Amministrazione. Un ricorso frequente, e per importi rilevanti, ai mezzi erogati dal sistema creditizio, infatti, accentuerà il peso di queste poste sull'economia generale dell'ente.

Le entrate proprie di parte investimento (e cioè le alienazioni di beni patrimoniali, le concessioni edilizie e l'avanzo di amministrazione), i finanziamenti concessi da terzi (e quindi i contributi in conto capitale) e le eccedenze di risorse di parte corrente (risparmio) possono non essere ritenute sufficienti a finanziare il piano degli investimenti del comune. In tale circostanza, il *ricorso al credito esterno*, sia di natura agevolata che ai tassi correnti di mercato, diventa l'unico mezzo a cui l'ente può accedere per realizzare l'opera pubblica già programmata.

Le *accensioni di mutui e prestiti*, pur essendo risorse aggiuntive che possono essere ottenute in modo relativamente agevole, generano però effetti negativi sul comparto della spesa corrente. La contrazione di mutui decennali o ventennali, infatti, richiederà il successivo rimborso delle quote capitale e interesse (spesa corrente) per un intervallo di pari durata. Questo fenomeno, che incide negli equilibri di medio periodo del bilancio di parte corrente, sarà meglio sviluppato nel capitolo di questa Relazione che analizza gli effetti della dinamica di indebitamento.

Una situazione simile a quella appena delineata si verifica quando il comune decide di ricorrere al capitale privato deliberando l'emissione di un *prestito obbligazionario*. Anche in questa circostanza, le quote di rimborso del prestito pluriennale andranno ad incidere sugli stanziamenti del bilancio di parte corrente, e questo in tutti gli esercizi in cui verranno a maturare gli importi previsti dal piano di ammortamento del debito (restituzione del prestito ai sottoscrittori delle obbligazioni comunali).

Le *anticipazioni di cassa*, infine, sono semplici operazioni finanziarie prive di significato economico, dato che le riscossioni di anticipazioni (accertamento) sono immediatamente compensate dalla concessione di pari quota di anticipazioni di cassa (impegno). Come nel caso delle riscossioni di crediti, queste poste non sono considerate risorse di parte investimento ma semplici movimenti di fondi.

Il prospetto riporta il totale delle entrate del Titolo V accertate nell'esercizio (competenza), suddivise nelle singole categorie di appartenenza. Gli importi sono espressi in euro mentre la colonna finale, trasformando i valori monetari in percentuali, indica l'importanza delle singole voci sul totale generale.

Le uscite del comune sono costituite da spese *di parte corrente*, spese *in conto capitale*, *rimborso di prestiti* e da movimenti di risorse effettuate per conto di altri soggetti denominati, nella struttura contabile prevista dal Testo unico sull'ordinamento degli enti locali, *servizi per conto di terzi*.

La quantità di risorse che il comune può spendere dipende direttamente dal volume complessivo delle entrate che si prevede di accertare nell'esercizio. La politica tributaria e tariffaria, da una parte, e la programmazione degli interventi di spesa,

dall'altra, sono fenomeni collegati da un vincolo particolarmente forte. Dato che la possibilità di manovra nel campo delle entrate non è molto ampia, e questo specialmente nei periodi in cui la congiuntura economica è negativa, diventa importante per l'ente locale utilizzare al meglio la propria capacità di spesa per mantenere, sia ad inizio esercizio che durante l'intera gestione, un costante equilibrio di bilancio.

La ricerca dell'*efficienza* (capacità di spendere secondo il programma adottato), dell'*efficacia* (attitudine ad utilizzare le risorse soddisfacendo le reali esigenze della collettività) e dell'*economicità* (conseguire gli obiettivi stabiliti spendendo il meno possibile) deve essere compatibile con il mantenimento dell'equilibrio tra le entrate e le uscite, e questo durante l'intero esercizio.

Se da un lato *"il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo (...)"* (D.Lgs.267/00, art.162/6), dall'altro, ogni spesa attivata durante l'anno deve essere opportunamente finanziata. La legge contabile infatti prescrive che *"gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria (...)"* (D.Lgs.267/00, art.191/1). È per questo principio che *"i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria"* (D.Lgs.267/00, art.151/4).

La dimensione complessiva della spesa dipende sempre dal volume globale di risorse (entrate di competenza) che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio. Infatti, *"gli enti locali deliberano (...) il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di (...) pareggio finanziario (...)"* (D.Lgs.267/00, art.151/1). Le previsioni di bilancio, pertanto, non sono mere stime approssimative ma attente valutazioni sui fenomeni che condizioneranno l'andamento della gestione nell'intervallo di tempo considerato dalla programmazione.

Il quadro successivo riporta l'elenco delle uscite impegnate nell'esercizio (competenza), suddivise nei diversi titoli di appartenenza. Gli importi sono espressi in euro mentre l'ultima colonna, trasformando i valori monetari in percentuali, indica l'importanza delle singole voci sul totale generale.

Spese correnti

Le spese correnti (Titolo I) sono stanziare in bilancio per fronteggiare i costi per il personale, l'acquisto di beni di consumo, le prestazioni di servizi, l'utilizzo dei beni di terzi, le imposte e le tasse, i trasferimenti correnti, gli interessi passivi, gli ammortamenti e gli eventuali oneri straordinari della gestione. Si tratta, pertanto, di previsioni di spesa connesse con il normale funzionamento del comune.

Secondo la destinazione della spesa attribuita dall'ente a questo tipo di uscite, le spese correnti sono suddivise nelle seguenti funzioni: amministrazione, gestione e controllo; giustizia; polizia locale; istruzione pubblica; cultura e beni culturali; sport e ricreazione; turismo; viabilità e trasporti; territorio ed ambiente; interventi nel campo sociale; sviluppo economico; servizi produttivi. Si tratta, in questo caso, di una

classificazione che è del tutto vincolante perchè prevista dalla vigente normativa contabile.

Analizzando lo sviluppo delle spese correnti nell'arco dell'ultimo quinquennio, l'ente è in grado di valutare se nel medio periodo vi sia stato uno spostamento di utilizzo delle risorse del Titolo I tra le diverse componenti. Conoscere come si evolve la spesa è molto importante perchè consente, in un livello di analisi più dettagliato, di individuare quale parte di questo incremento sia dovuto alla formazione di nuovi fabbisogni che possiedono un elevato grado di rigidità (spese consolidate o difficilmente comprimibili) e quale, in alternativa, sia invece la componente prodotta da fenomeni od eventi di natura occasionale e non ripetitiva. Per questi ultimi, infatti, esiste invece un elevato margine di intervento che può consistere nella contrazione o nella completa eliminazione di questo tipo di fabbisogno.

L'analisi della spesa per il personale, per la rilevanza che assume nell'economia generale del comune e gli effetti che comporta sugli indici di rigidità della spesa di parte corrente, viene invece descritta in un separato e specifico capitolo, a cui si rimanda.

Spese in c/capitale

Le spese *in conto capitale* contengono gli investimenti che il comune intende realizzare, o quanto meno attivare, nel corso dell'esercizio. Appartengono a questa categoria gli interventi per: l'acquisto di beni immobili; l'acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico o scientifiche; i trasferimenti di capitale; le partecipazioni azionarie; i conferimenti di capitale; gli espropri e servitù onerose; gli acquisti di beni specifici per le realizzazioni in economia; l'utilizzo di beni di terzi; gli incarichi professionali esterni; le concessioni di crediti. Per quanto riguarda l'ultima voce (concessioni di crediti), è utile ricordare che tale posta non rappresenta un vero e proprio investimento ma una semplice posta di movimento di fondi, e cioè una partita di credito e debito di natura esclusivamente finanziaria che, nelle registrazioni contabili del comune, viene a compensarsi perfettamente.

Le spese di investimento mantengono lo stesso sistema di aggregazione già adottato nelle spese correnti (analisi funzionale). Sono pertanto ripartite nei seguenti aggregati: funzione di amministrazione, gestione e controllo; giustizia; polizia locale; istruzione pubblica; cultura e beni culturali; sport e ricreazione; turismo; viabilità e trasporti; territorio ed ambiente; interventi nel campo sociale; sviluppo economico; servizi produttivi.

Alcune delle destinazioni appena elencate, un tempo presenti in modo costante nei bilanci degli enti locali, hanno subito in tempi recenti una significativa contrazione dovuta al manifestarsi di direttive economiche o legislative che ne hanno penalizzato lo sviluppo oppure il semplice mantenimento. Si pensi, ad esempio, alla gestione in economia di molti servizi rivolti al cittadino e, in misura sicuramente maggiore, alle molteplici attività di natura produttiva, un tempo organizzate ed erogate direttamente dal comune, ed ora invece attribuite in concessione o in apporto a strutture esterne, come le società di proprietà o le aziende a partecipazione pubblica. Con l'avvento di questo genere di gestione, anche le corrispondenti spese di natura infrastrutturale non

sono più presenti, se non a livello di conferimenti o trasferimenti di puro capitale, nelle spese in conto capitale del comune.

Venendo agli aspetti economici, l'accostamento degli investimenti intrapresi nel corso dell'ultimo quinquennio consente di individuare quali, ed in che misura, sono i settori dove siano state o saranno destinate le risorse più cospicue. La *dinamica degli investimenti* è infatti uno degli elementi che mette in risalto le possibilità economiche dell'ente o il grado di propensione del comune verso lo specifico comparto delle opere pubbliche.

Rimborso di prestiti

Il Titolo III delle uscite è costituito dal *rimborso di prestiti*, ossia il comparto dove sono contabilizzati i rimborsi dei mutui e prestiti, dei prestiti obbligazionari, dei debiti pluriennali, e dal separato comparto delle *anticipazioni di cassa*. Le due componenti, e cioè la restituzione dell'indebitamento ed il rimborso delle anticipazioni di cassa, hanno significato e natura profondamente diversa. Mentre nel primo caso si tratta di un'autentica operazione effettuata con il sistema creditizio che rende disponibile nuove risorse, per mezzo delle quali si procederà a finanziare ulteriori investimenti, nel caso delle anticipazioni di cassa siamo in presenza di un semplice movimento di fondi che produce a valle una duplice partita di credito (anticipazioni di cassa) e debito (rimborso anticipazioni di cassa), che si compensano a vicenda.

La contrazione dei mutui onerosi comporta, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla data di estinzione del prestito, il pagamento delle quote annue per interesse oltre al rimborso del capitale, e questo fino alla concorrenza dell'importo originariamente mutuato. Mentre la quota dell'interesse è riportata tra le spese correnti (Titolo I), la corrispondente quota capitale viene invece contabilizzata nel rimborso di prestiti (Titolo III). L'equilibrio finanziario del bilancio comunale di parte corrente, infatti, si fonda sull'accostamento tra i primi tre titoli delle entrate (entrate tributarie,

trasferimenti correnti, entrate extra tributarie) ed il titolo primo e terzo (spese correnti e quote capitale del rimborso mutui) delle uscite.

Oltre a ciò, la facoltà riconosciuta agli enti locali di emettere, in particolari circostanze e con le prescritte cautele, prestiti di natura obbligazionaria (B.O.C.), comporta l'esigenza di imputare, all'interno del sistema contabile ufficiale, anche il valore numerario delle quote di rimborso che si riferiscono ai BOC in scadenza nel corso dell'anno. Questa facoltà di finanziamento degli investimenti, per la complessità tecnica e giuridica dell'operazione, è di solito utilizzata solo dai comuni di dimensioni demografiche non particolarmente piccole.

Nel capitolo che riguarda la dinamica dell'indebitamento sarà esaminato il legame economico e finanziario che tende ad instaurarsi tra l'accensione e il successivo rimborso di prestiti; in tale sede saranno presi in esame sia i movimenti già verificati nell'ultimo quadriennio che quelli previsti nell'anno di competenza.

Costo e dinamica del personale

Ogni ente locale fornisce alla collettività servita un ventaglio di prestazioni: si tratta, generalmente, dell'erogazione di servizi e quasi mai della cessione di prodotti. La produzione di beni, infatti, impresa tipica nel settore privato, rientra solo occasionalmente tra le attività esercitate dal comune. La fornitura di servizi, a differenza della produzione di beni, si caratterizza per la prevalenza dell'onere del personale sui costi complessivi d'impresa, e questo si verifica anche nell'economia dell'ente locale. Il costo del personale (diretto ed indiretto), pertanto, incide *in modo preponderante* sulle disponibilità del bilancio di parte corrente.

I fattori di maggiore rigidità del bilancio comunale sono il costo del personale e il rimborso dei mutui contratti. Il margine di manovra dell'ente si riduce quando il valore di questo parametro tende a crescere. La situazione economica diventa poi insostenibile quando la pressione esercitata dagli stipendi e dai mutui è tale da impedire l'attività istituzionale del comune, creando i presupposti giuridici per la dichiarazione dello stato di *dissesto finanziario*. Il legislatore ha cercato di contenere questo rischio istituendo alcuni indicatori che permettono di individuare gli enti che versano in condizioni strutturalmente deficitarie. Solo queste ultime realtà, infatti, saranno soggette a particolari prescrizioni, per altro verso molto vincolanti, che comporteranno l'adozione di tutti quegli strumenti di rientro dalla condizione di crisi strutturale conseguenti alla dichiarazione di dissesto.

Tornando al gruppo degli indicatori ministeriali che misurano la propensione del comune a rientrare negli standard previsti a livello centrale, è significativo constatare che uno di questi indici prende proprio in considerazione l'incidenza del costo del personale sul totale delle entrate correnti. Questo indicatore diventa positivo se il costo totale del personale, rapportato al volume complessivo delle entrate correnti, è superiore ad una percentuale che varia, a seconda delle dimensioni demografiche del comune, da un minimo del 38 ad un massimo del 40 per cento (40% fino a 4.999 abitanti; 39% fino a 29.999 abitanti; 38% oltre i 29.999 abitanti).

Il prospetto riporta la provvista di personale di cui un ente è dotato per il raggiungimento degli obiettivi (*Dotazione organica*).

RISORSE UMANE Anno 2010

Dipendenti in servizio n. 377 di cui :

a) n. 358 di ruolo

b) n. 19 non di ruolo

Totale a) + b) n. 377

Personale previsto in pianta organica n. 545

Livello di indebitamento

Il livello dell'indebitamento, insieme al costo del personale, è la componente più rilevante della possibile *rigidità del bilancio*, dato che i bilanci futuri del comune dovranno finanziare il maggior onere per il rimborso delle quote annue di interesse e capitale con le normali risorse di parte corrente. I prospetti che accompagnano la descrizione di questo importante argomento mostrano le dinamiche connesse con l'indebitamento sotto angolazioni diverse.

È importante notare che l'operazione di consolidamento dei debiti, eventualmente negoziata dal comune, comporta sia l'allungamento del periodo di ammortamento che la riduzione delle quote di capitale che devono essere rimborsate annualmente agli istituti mutuatari. La quota interessi che l'ente dovrà complessivamente pagare, proprio per effetto dell'aumento della durata del prestito, tenderà invece a crescere in modo significativo. Al minor onere di competenza dell'esercizio in cui si effettua l'operazione si contrappone, in questo caso, un aumento del costo totale del prestito restituito. Con queste premesse, il beneficio che l'ente avrebbe avuto a partire dalla data di estinzione del mutuo originariamente contratto, dovuto al venire meno dell'obbligo di stanziare nel bilancio le quote di capitale e interesse, viene così spostato nel tempo. Ne consegue che la curva dell'indebitamento decrescerà in misura minore, o crescerà in misura superiore, rispetto alla situazione che si sarebbe verificata se non fosse stato deliberato il consolidamento.

VARIAZIONE INDEBITAMENTO 2010

(Accensione: Accertamenti - Rimborsi: Impegni) **Accensione (+) Rimborso (-) Altre variazioni (+/-) Variazione netta**

Cassa DD.PP.

Istituti di previdenza amministrati dal Tesoro

Istituto per il credito sportivo

Aziende di credito

Istituti speciali di credito

Istituti di assicurazione

Stato (Tesoro)

Prestiti esteri

Prestiti obbligazionari

Altri finanziatori

Totale

INDEBITAMENTO GLOBALE Consistenza al 31-12-2010

Avanzo o disavanzo applicato

L'attività del comune è continuativa nel tempo, per cui gli effetti prodotti dalla gestione finanziaria di un anno possono ripercuotersi negli esercizi successivi. Questi legami si ritrovano nella gestione dei residui attivi e dei residui passivi, dove l'entità dei crediti e debiti assunti in precedenti periodi contabili e non ancora saldati, ha effetto sui movimenti finanziari dell'anno in corso (operazioni di cassa); si tratta, pertanto, di una situazione dove l'esercizio corrente è influenzato da decisioni non discrezionali del comune.

Diversa è la condizione in cui l'ente deve applicare al bilancio in corso il disavanzo di anni precedenti o sceglie, di sua iniziativa, di espandere la spesa con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione di altri esercizi. In questi casi, l'influsso sul bilancio in corso nasce da decisioni *discrezionali* dell'ente, come nel caso della scelta di applicare l'avanzo di amministrazione, oppure trae origine da regole imposte dal legislatore, come nel caso del ripiano obbligatorio dei disavanzi registrati in esercizi pregressi.

Il legislatore ha stabilito alcune norme che disciplinano puntualmente le possibilità di impiego dell'avanzo di amministrazione imponendo, inoltre, rigide misure per il ripiano del possibile disavanzo. Infatti, *"l'eventuale avanzo di amministrazione (..) può essere utilizzato:*

- a) Per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza;*
- b) Per la prioritaria copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili (..);*
- c) Per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (..) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di assestamento.;*
- d) Per il finanziamento di spese di investimento" (D.Lgs.267/00, art.193/2).*

Il ripianamento del *disavanzo* riportato a consuntivo (conto del bilancio) viene attuato con l'operazione di riequilibrio della gestione, utilizzando *"(..) tutte le entrate, e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dalla assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili"* (D.Lgs.267/00, art.193/3).

L'analisi dei dati quinquennali sul grado di utilizzo dell'avanzo o sulla copertura dell'eventuale disavanzo, riportata nel primo prospetto, fornisce un'informazione attendibile sugli effetti prodotti dalle gestioni precedenti sugli esercizi immediatamente successivi. In particolare, la concreta disponibilità di un avanzo di amministrazione ha effetti diretti sul dimensionamento delle uscite; si tratta, infatti, di una risorsa di natura *straordinaria* che tende ad aumentare *provvisoriamente* la capacità di spesa corrente o di parte investimento. Questo comporta che almeno in partenza, il bilancio dell'esercizio successivo a quello in cui c'è stata l'espansione della spesa per la disponibilità di un avanzo dovrà fare a meno di questa entrata "una tantum" ed essere dimensionato senza fare affidamento sul possibile nuovo avanzo di corso di formazione (avanzo presunto). L'avanzo di amministrazione, per diventare

una risorsa di entrata effettivamente "spendibile", deve essere prima quantificato e poi approvato in modo formale dal consiglio comunale.

Le considerazioni appena formulate portano ad una prima conclusione circa gli effetti prodotti sugli equilibri di bilancio dall'impiego dell'avanzo. Un utilizzo costante di questa risorsa (entrata straordinaria) finalizzato ad espandere la spesa corrente (uscite ordinarie) può, in certi casi, indicare la presenza di una forte pressione della spesa corrente sulle risorse correnti (primi tre titoli di entrata), e quindi denotare una notevole rigidità tendenziale del bilancio. In quest'ultimo caso, infatti, le economie di spesa o le maggiori entrate di precedenti esercizi che hanno prodotto l'avanzo sono state costantemente destinate a coprire esigenze di spesa di natura ripetitiva (uscite correnti destinate al funzionamento del comune), con il consolidamento di questo fabbisogno. Con un'entrata straordinaria, pertanto, si tende a finanziare un tipo di uscita che è invece ordinaria, creando così una condizione di possibile instabilità.

Considerazioni generali

Nella società moderna, riuscire a garantire un *accettabile equilibrio* sociale ed economico tra il soddisfacimento della domanda di servizi avanzata dal cittadino e il costo posto a carico dell'utente, assume un'importanza davvero rilevante.

Questa premessa spiega perché il legislatore abbia regolato in modo particolare i diversi tipi di servizi che possono essere oggetto di prestazione da parte dell'ente locale, dando così ad ognuno di essi una *specifica connotazione*. Le norme amministrative, infatti, operano una netta distinzione tra i servizi a domanda individuale, i servizi a carattere produttivo ed i servizi istituzionali. Questa separazione trae origine dalla diversa natura economica, giuridica ed organizzativa di questo genere di prestazioni.

Dal punto di vista *economico*, infatti:

- In linea di massima e con rare eccezioni, il servizio a carattere produttivo tende ad autofinanziarsi e quindi opera quanto meno in pareggio, o produce addirittura utili;
- A differenza del precedente, il servizio a domanda individuale viene parzialmente finanziato dalle tariffe pagate dagli utenti e, in misura variabile, anche dalle risorse proprie del comune, oppure concesse da altri enti pubblici;
- Il servizio istituzionale, proprio perchè si è in presenza di una prestazioni di natura di stretta spettanza del comune (attività istituzionale), viene erogato a titolo gratuito ed è di solito oggetto di finanziamento diretto o indiretto da parte dello Stato o della regione di appartenenza.

Dal punto di vista *giuridico/finanziario*, invece:

- I servizi a carattere produttivo sono interessati da norme giuridiche e finanziarie che riguardano prevalentemente la specifica area d'intervento di questa attività, in un'ottica che di solito cerca di contenere il possibile impatto negativo di questi servizi gestiti da un ente pubblico sulla libera concorrenza di mercato;
- Diversamente dai precedenti, i servizi a domanda individuale sono invece molto spesso sottoposti ad un regime di controlli finanziari, sia in sede di redazione del bilancio di previsione che a chiusura del consuntivo;
- I servizi istituzionali, proprio per la loro specifica natura di servizi spesso definiti come "essenziali" per la collettività, sono soggetti a particolari norme previste dal

regime di finanza locale che tende ad ancorare, tali prestazioni, all'entità dei trasferimenti attribuiti dallo Stato all'ente territoriale. I fondi statali erogati con regolarità e cadenza annuale, infatti, devono almeno tendere al finanziamento delle prestazioni essenziali erogate dal comune ai propri cittadini.

Il legislatore è intervenuto ripetutamente in materia tariffaria. Come punto di partenza, *"la legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo (...) delle tariffe"*, stabilendo inoltre che *"a ciascun ente spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza"* (D.Lgs.267/00, art.149/3-8). Sempre con direttive generali, il legislatore precisa che *"(...) i comuni (...) sono tenuti a richiedere la contribuzione agli utenti, anche a carattere non generalizzato. Fanno eccezione i servizi gratuiti per legge, i servizi finalizzati all'inserimento sociale dei portatori di handicap, quelli per i quali le vigenti norme prevedono la corresponsione di tasse, di diritti o di prezzi amministrati ed i servizi di trasporto pubblico"* (Legge 51/82, art.3).

Nel campo specifico dei servizi a domanda individuale, gli enti *"(...) sono tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale (...) che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificamente destinate"* (Legge 131/83, art.6).

La legislazione sui servizi istituzionali contiene invece norme di indirizzo generale. È stabilito, infatti, che *"le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili (...)"* (D.Lgs.267/00, art.149/7). Di conseguenza, una quota del contributo ordinario destinato annualmente ai comuni è ripartita dallo Stato secondo parametri ambientali che tengono conto anche della presenza dei servizi indispensabili (simili ai servizi istituzionali) o dei servizi maggiormente diffusi nel territorio. I servizi indispensabili vengono definiti dal legislatore statale come quelle attività *"(...) che rappresentano le condizioni minime di organizzazione dei servizi pubblici locali e che sono diffusi sul territorio con caratteristiche di uniformità"* (D.Lgs.504/92, art.37).

Nei capitoli successivi sono riportati i bilanci dei servizi erogati dall'ente distinti nelle tre componenti: istituzionali, a domanda individuale, produttivi, come riportati nel certificato relativo ai *Parametri gestionali dei servizi* che l'ente annualmente compila ed allega al corrispondente conto di bilancio (Rendiconto). A lato di ogni singola prestazione è indicato il grado di copertura del medesimo servizio, come differenza tra i costi ed i ricavi imputabili a quella particolare attività che è organizzata dal comune, e poi direttamente fornita al cittadino.

Servizi a carattere istituzionale

I servizi istituzionali sono costituiti dal complesso di attività finalizzate a fornire al cittadino quella base di servizi generalmente riconosciuti come "di stretta competenza pubblica". Si tratta prevalentemente di servizi qualificati dal legislatore come attività di tipo "essenziale", e cioè di specifica attribuzione pubblica. Si tratta infatti di prestazioni che, come l'ufficio tecnico, l'anagrafe e lo stato civile, la polizia locale, la protezione civile, i servizi cimiteriali, possono essere erogate solo dall'ente pubblico.

In tempi più recenti, alcune di queste attività che storicamente venivano gestite dal comune esclusivamente in economia, e cioè con propria organizzazione e mezzi strumentali, sono sempre più spesso attribuiti in concessione a società e/o consorzi a prevalente, o molto spesso esclusiva, proprietà pubblica. Questa particolare situazione si ritrova, ad esempio, nel servizio di fognatura e depurazione, nella nettezza urbana ed in altri tipi di analoghi servizi.

A differenza della categoria dei servizi "a domanda individuale", diverse prestazioni a carattere istituzionale sono fornite gratuitamente, e cioè senza richiedere al cittadino il pagamento di alcun tipo di corrispettivo. I dati economici di seguito esposti consentono quindi di analizzare l'evoluzione dei costi nel corso degli esercizi, e solamente per i servizi provvisti di entrata, il saldo tra i proventi e gli oneri di gestione.

Servizi a domanda individuale

I servizi a domanda individuale raggruppano quelle attività gestite dal comune che non sono intraprese per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate *a richiesta* dell'utente e, infine, che non sono erogate per legge a titolo gratuito. Nel capitolo introduttivo sono già state riportate le principali norme che riguardano questa categoria di prestazioni.

Entrando nell'ottica gestionale, con i dati esposti nelle tabelle che seguono è possibile osservare l'andamento nel tempo dei costi e dei proventi di questi servizi, consentendo così di individuare quale sia il tipo di politica tariffaria compatibile con le risorse di bilancio. Se la percentuale di copertura di una singola attività (rapporto tra entrate ed uscite) è un elemento oggettivo che denota il grado di importanza sociale assunto da quella prestazione, il risultato complessivo di tutti questi servizi fa emergere il costo globale posto a carico della collettività. È evidente, infatti, che la quota del costo della prestazione non addebitata agli utenti produce una perdita nella gestione del servizio che viene indirettamente posta a carico di tutta la cittadinanza, dato che il bilancio comunale di parte corrente deve comunque rimanere in pareggio. La scelta politica del livello tariffario, di stretta competenza dell'Amministrazione, va quindi a considerare numerosi aspetti sia economici che sociali, come l'impatto sul bilancio, il rapporto tra prezzo e qualità del servizio, l'effetto dell'aumento della tariffa sulla domanda, il grado di socialità, oltre ad altri fattori politico/ambientali.

Servizi a rilevanza economica

I servizi a carattere produttivo sono attività che richiedono una gestione ed un'organizzazione di tipo *privatistico*.

Appartengono a questa limitata categoria i servizi acquedotto, gas metano, distribuzione dell'energia elettrica, farmacie comunali, centrale del latte e servizi simili. Il legislatore ha previsto che "*gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali*" (D.Lgs.267/00, art.112/1). Oltre a ciò, per quanto riguarda la gestione finanziaria, "*gli enti interessati approvano le*

tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione. I criteri per il calcolo della tariffa relativa ai servizi stessi sono i seguenti:

- a) La corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;*
- b) L'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;*
- c) L'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;*
- d) L'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato” (D.Lgs.267/00, art.117/1).*

Questo tipo di prestazioni, analoghe a quelle prodotte dall'impresa privata, richiede un sistema organizzativo adeguato e un elevato margine di manovra. Per questo motivo, l'ente ha a disposizione un ampio ventaglio di scelte per individuare, tra le varie modalità possibili, la forma di gestione migliore del servizio. In linea di massima, e salvo la presenza di specifiche norme che riguardano talune particolari aree d'intervento per i quali esistono prescrizioni più restrittive, il comune può scegliere tra diverse forme di gestione, ed in particolare:

- a) In economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
- b) In concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) Per mezzo di un'azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) Tramite una istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) A mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

Il Dirigente del Settore Finanziario
(Dott. Antonio Preite)

PREVISIONI 2010 DELIBERATE

Il bilancio preventivo per l'esercizio 2010, deliberato dal Consiglio comunale nella seduta del 4 febbraio 2010, n. 23 presentava un totale di entrate e di spese rispettivamente di € 248.312.784,25 così ripartito:

ENTRATA

Titolo I	Entrate tributarie	€ 26.493.975,00
Titolo II	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione	€ 17.860.530,09
Titolo III	Entrate extratributarie	€ 11.264.763,16
	Totale	€ 55.619.268,25
Titolo IV	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	€ 138.915.000,00
Titolo V	Entrate derivanti da accensioni di Prestiti	€ 39.500.000,00
	Totale	€ 234.034.268,25
Titolo VI	Entrate da servizi per conto di terzi	€ 14.278.516,00
	TOTALE COMPLESSIVO ENTRATA	€ 248.312.784,25

S P E S A

Titolo I	Spese correnti	€ 54.953.012,06
Titolo II	Spese in conto capitale	€ 141.435.000,00
Titolo III	Spese per rimborso di prestiti	€ 37.646.256,19
		<hr/>
	Totale	€ 234.034.268,25
Titolo IV	Spese per servizi per conto di terzi	€ 14.278.516,00
		<hr/>
	TOTALE COMPLESSIVO SPESA	€ 248.312.784,25

PREVISIONI DEFINITIVE COMPETENZA 2010

Le entrate e le spese in conseguenza delle variazioni effettuate nel corso dell'esercizio ammontano a € 270.881.673,60 così suddivise:

ENTRATA

Avanzo di Amministrazione	€ 394.630,34
Titolo I Entrate tributarie	€ 26.493.975,00
Titolo II Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione	€ 23.778.381,91
Titolo III Entrate extratributarie	€ 13.402.121,16
Titolo IV Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	€ 143.801.726,19
Titolo V Entrate derivanti da accensioni di prestiti	€ 42.800.000,00
Titolo VI Entrate da servizi per conto di terzi	€ 20.210.839,00
	<hr/>
TOTALE	€ 270.881.673,60

SPESA

Titolo I Spese correnti	€ 63.146.852,22
Titolo II Spese in conto capitale	€ 148.077.726,19
Titolo III Spese per rimborso di prestiti	€ 39.446.256,19
Titolo IV Spese per servizi per conto di terzi	€ 20.210.839,00
	<hr/>
TOTALE	€ 270.881.673,60

RISULTATI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

Il risultato della gestione di competenza indica il grado di impiego delle risorse di competenza dell'esercizio, dalle quali a causa della gestione si può rilevare una eccedenza o insufficienza delle stesse rispetto agli obiettivi inizialmente definiti con il bilancio di previsione. Dal punto di vista della *gestione di competenza* un consuntivo che si chiuda con un rilevante avanzo di amministrazione potrebbe

prudenza nella loro previsione, di converso la definizione di un disavanzo di amministrazione non dovuto a cause imprevedibili e straordinarie, può delineare una crisi finanziaria emergente, comunque la valutazione dei risultati della gestione non deve limitarsi al solo dato numerico.

La gestione del bilancio è stata effettuata sulla base dell'applicazione delle norme inerenti l'accertamento e l'impegno stabilite dal D. Lgs. n. 267/2000 (artt. 179 e 183).

Nel 2010 sono state accertate entrate per un importo complessivo pari ad € 130.124.884,56 mentre gli impegni ammontano ad € 131.358.866,45. La gestione di competenza pertanto presenta un disavanzo di € 1.233.981,89.

Alla chiusura dell'esercizio la gestione di competenza presenta la seguente situazione:

Totale entrate competenza accertate	+ 130.124.884,56
Totale spese competenza impegnate	- 131.356.286,45
	<hr/>
Disavanzo di competenza	- 1.231.401,89

Per consentire una migliore comprensione della distribuzione delle entrate e delle spese della gestione di competenza sono state predisposte le tavole seguenti che evidenziano analiticamente, rispettivamente per l'entrata e la spesa, le somme accertate e quelle impegnate alla chiusura dell'esercizio rispetto alle previsioni deliberate dal Consiglio Comunale.

RIEPILOGO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 2010

	Previsioni Definitive	Accertamenti Impegni	%
Entrate	270.881.673,60	130.124.884,56	48,04
Spese	270.881.673,60	131.356.286,45	48,49

ENTRATA

DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI
Titolo I			
Entrate tributarie	26.493.975,00	26.493.975,00	25.228.260,42
Titolo II			
Entr. derivanti da contributi Trasfer.ti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione	17.860.530,09	23.778.381,91	21.347.582,27
Titolo III			
Entrate extratributarie	11.264.763,16	13.402.121,16	11.024.897,18
Titolo IV			
Entrate da alienazioni, da trasferenti di capitale, da riscossioni di crediti	138.915.000,00	143.801.726,19	14.751.564,01
Titolo V			
Entrate derivanti da accensioni di prestiti.	39.500.000,00	42.800.000,00	42.494.508,48
Titolo VI			
Entrate da servizi per conto di terzi	14.278.516,00	20.210.839,00	15.278.072,20
TOTALE ENTRATE	248.312.784,25	270.487.043,26	130.124.884,56
Avanzo di amministrazione applicato		394.630,34	
TOTALE GENERALE	248.312.784,25	270.881.673,60	130.124.884,56

SPESA

DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	IMPEGNI
Titolo I Spese correnti	54.953.012,06	63.146.852,22	57.940.490,63
Titolo II Spese in conto capitale	141.435.000,00	148.077.726,19	18.691.467,43
Titolo III Spese per rimborso di prestiti	37.646.256,19	39.446.256,19	39.446.256,19
Titolo IV Spese per servizi per conto di terzi	17.278.516,00	20.210.839,00	15.278.072,20
TOTALE SPESE	248.312.784,25	270.881.673,60	131.356.286,45

ENTRATE CORRENTI

Le entrate correnti inizialmente previste per un totale di € 55.619.268,25 al termine dell'esercizio, in conseguenza delle variazioni adottate, risultano pari ad € 63.674.478,07. Gli accertamenti ammontano complessivamente ad € 57.600.739,87 pari al 90,46 per cento delle previsioni definitivamente approvate.

Le entrate comunali proprie accertate nel corso dell'esercizio (tributarie ed extra-tributarie) rappresentano il 62,94 per cento mentre quelle derivanti da trasferimenti il 37,06 per cento del totale delle entrate correnti.

	ACCERTATO	%
Entrate tributarie (titolo I)	25.228.260,42	43,80
Entrate extratributarie (titolo III)	11.024.897,18	19,14
Totale entrate proprie	36.253.157,60	62,94
Trasferimenti (titolo II)	21.347.582,27	37,06
Totale entrate correnti	57.600.739,87	100,00

Gli accertamenti per le entrate tributarie ammontano a € 25.228.260,42 e rappresentano il 95,22 % delle somme definitivamente previste. L'entrata più rilevante risulta l'I.C.I. per 8.820.000,00 di cui € 5.800.000,00 relativa all'imposta sugli immobili, € 1.700.000,00 relativa all'imposta sulle aree edificabili, € 1.320.000,00 per recupero evasione I.C.I. da aree fabbricabili - artt. 11 comma 6 D.L. 203/05 e comma 2 D. L. 223/06 e per recupero evasione I.C.I. da liquidazione anni precedenti. La TA.R.S.U. accertata ammonta ad € 8.506.590,00 di cui € 7.506.590,00 per ruoli e € 1.000.000,00 per recupero evasione tributaria.

Per le entrate derivanti da trasferimenti e contributi dallo Stato ed enti del settore pubblico è stato accertato un importo di € 21.347.582,27 pari al 89,78 % delle previsioni definitive. I contributi dello Stato ammontano ad € 12.317.082,26 di cui € 11.427.636,24 per trasferimenti correnti dello Stato a carattere generale (pari al 103,86% delle previsioni definitive), per € 889.446,02 per trasferimenti correnti dello Stato finalizzati (pari al 62,25% delle previsioni definitive).

I contributi della Regione sono stati di € 8.734.818,87 di cui, per funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo € 240.000,00 (pari al 92,31% delle previsioni definitive), per progetti relativi a funzioni di polizia locale €

131.600,00 (pari al 43,07% delle previsioni definitive), per funzioni di istruzione pubblica € 347.648,12 (pari al 66,47% delle previsioni definitive), per progetti finalizzati alla cultura ed ai beni culturali € 130.428,18 (pari al 37,05% delle previsioni definitive), per le attività a sostegno del sociale € 702.687,93 (pari al 57,05 delle previsioni finali), per funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti € 50.100,21, per funzioni delegate € 2.990.305,69 pari al 77,27 delle previsioni definitive.

I contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico sono stati di € 295.681,14 utilizzati per le attività nel campo sociale e culturale.

Le entrate extratributarie accertate ammontano a 11.024.897,18 pari all'82,26% delle previsioni definitive. Le entrate accertate più significative sono state: € 3.750.000,00 (pari al 100% delle previsioni definitive) per sanzioni amministrative al codice della strada e ruoli, € 260.380,20 per attività socio-educative, € 329.832,18 per affidamenti gestione impianti sportivi, € 187.165,00 per proventi da parchimetri, € 267.596,97 (pari al 124,46 % delle previsioni definitive) in materia urbanistica e gestione del territorio tra cui attività sanzionatoria, € 335.112,82 dal servizio necroscopico e cimiteriale e per € 482.637,78 (pari al 69,39% delle previsioni definitive) per proventi dal servizio mattatoio. Le entrate accertate dalla gestione dei beni immobili dell'ente ammontano ad € 687.461,69 (pari al 32,17% delle previsioni definitive) e per € 300.000,00 per utili netti da aziende partecipate. Infine € 2.878.541,03 per proventi diversi.

SPESE DI COMPETENZA

Nel corso dell'esercizio 2010 sono stati assunti impegni per un ammontare complessivo pari ad € 131.356.286,45 pari al 48,49% delle spese definitivamente previste (€ 270.881.673,60)

SPESE IMPEGNATE PER INTERVENTO

SPESE CORRENTI

Le spese correnti (Titolo I) impegnate nel 2010 ammontano complessivamente ad € 57.940.490,63 suddivise negli interventi riportati nella tabella sottostante:

INTERVENTI	IMPEGNATO	%
Personale	14.641.928,69	25,27
Acquisto beni di consumo	1.850.569,56	3,19
Prestazioni di servizi	28.093.129,00	48,49
Utilizzo di beni di terzi	839.353,31	1,45
Trasferimenti	8.453.609,74	14,59
Interessi passivi e oneri diversi	2.247.615,95	3,88
Imposte e tasse	915.150,16	1,58
Oneri straordinari della gestione	899.134,22	1,55
TOTALE	57.940.490,63	100,00

SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese in conto capitale (titolo II) impegnate nel 2010 ammontano ad € 18.691.467,43 suddivise negli interventi riportati nella tabella sottostante:

INTERVENTI	IMPEGNATO	%
Acquisto beni immobili	13.589.302,41	72,71
Espropri e servitù onerose	4.162.316,62	22,27
Acquisto beni mobili ed attrezzature	869.848,40	4,65
Incarichi professionali esterni	70.000,00	0,37
Trasferimenti di capitale	0,00	0,00
TOTALE	18.691.467,43	100,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 21 gennaio 2010 è stato approvato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare per l'anno 2010 ai sensi dell'art. 58 del D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito nella Legge 6/8/2008 n. 133.

Le entrate derivanti dalla vendita di beni destinate al finanziamento di investimenti previste originariamente in bilancio ammontavano ad € 2.600.000,00.

Alla chiusura dell'esercizio le entrate accertate sono state di € 1.825.000,00 con registrazione di pari impegno contabile.

ONERI DI URBANIZZAZIONE

I proventi dei titoli abitativi e delle sanzioni in materia edilizia previsti in bilancio ammontavano complessivamente ad € 3.050.000,00.

Alla chiusura dell'esercizio le entrate accertate ammontano ad € 3.043.105,06 impegnate nel seguente modo: € 762.500,00 per finanziare le spese in conto capitale e € 2.280.605,06 impegnate al titolo I della spesa parte corrente di cui € 729.384,77 utilizzate per il finanziamento della manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Il Conto Consuntivo della gestione per l'esercizio finanziario 2009, dal quale si è determinato un avanzo di amministrazione pari ad € 564.792,48, è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 31 maggio 2010. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 31 maggio 2010 l'avanzo di amministrazione è stato applicato ed impegnato per € 394.630,34 di cui € 130.630,34 per spese correnti e € 264.000,00 per spese in conto capitale.

Titolo I Spese correnti

- Risoluzione contenziosi per sentenze esecutive	113.000,00
- Oneri straordinari della gestione corrente	17.630,34
Totale	130.630,34

Titolo II Spese c/capitale

- Manutenzione edifici comunali	234.000,00
- Interventi al patrimonio artistico-culturale	30.000,00
Totale	264.000,00

Totale generale

394.630,34

PRESTITI

Il bilancio non si regge solo sull'approvvigionamento e nel successivo impiego di risorse destinate al funzionamento corrente della struttura. Una parte delle disponibilità finanziarie sono anche destinate ad acquisire o migliorare le dotazioni infrastrutturali dell'ente che assicurano, in questo modo, la disponibilità duratura di un adeguato livello di strutture e di beni strumentali tali da garantire un'efficace erogazione di servizi. Infatti, la qualità delle prestazioni rese al cittadino dipende, oltre che dal livello di professionalità e di preparazione del personale impiegato, anche dal grado di efficienza e funzionalità delle dotazioni strumentali impiegate nel processo produttivo.

Le entrate di parte investimento sono costituite da alienazioni di beni, contributi in C/capitale e dai mutui passivi. Mentre i primi due tipi di risorsa non hanno effetti indotti sulla spesa corrente, il ricorso al credito inciderà sui conti comunali durante l'intero periodo di ammortamento del mutuo ed avrà pertanto effetti sull'esito del Bilancio corrente di ciascun rendiconto. Come anticipato, la decisione di espandere l'indebitamento non è neutrale sulle scelte di bilancio, e questo soprattutto perchè le quote annuali di interesse e di capitale in scadenza dovranno essere finanziate con una contrazione della spesa corrente o, in alternativa, mediante un'espansione della pressione tributaria e fiscale pagata dal cittadino. A parte l'indebitamento, gli investimenti sono finanziati con eccedenze di entrate di parte corrente (risparmio complessivo reinvestito) o impiegando le residue risorse non spese completamente negli esercizi precedenti (avanzo di amministrazione).

L'ordinamento finanziario, come nel caso del bilancio corrente, elenca le fonti di finanziamento che sono giuridicamente ammesse come risorse che possono finanziare le spese in C/capitale. Viene infatti stabilito che "per l'attivazione degli Investimenti gli enti locali (..) possono utilizzare:

- a) Entrate correnti destinate per legge agli investimenti;
- b) Avanzi di bilancio, costituiti da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitali di ammortamento dei prestiti;
- c) Entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni;
- d) Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello stato, delle regioni, da altri interventi pubblici e privati finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari e internazionali;
- e) Avanzo di amministrazione (..);
- f) Mutui passivi;
- g) Altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge" (D.Lgs.267/00, art.199/1).

In limitate circostanze, come riportato nella parte della relazione che analizza il bilancio di parte corrente, talune entrate d'investimento possono finanziare spese correnti. Questo si verifica solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge. In questo caso è utile rettificare il bilancio in C/capitale da queste partite, garantendo

così un'omogeneità di lettura ed una corretta determinazione del risultato del bilancio di parte investimento (pareggio, avanzo o disavanzo).

Dal successivo prospetto, che contiene il rendiconto del bilancio di parte investimento, sono pertanto estrapolate le seguenti entrate:

- I proventi delle concessioni ad edificare e delle relative sanzioni destinati a finanziare interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale o altre spese correnti ammesse dalla normativa specifica;
- I mutui che si intendono contrarre per la copertura dei disavanzi o per la ricapitalizzazione delle aziende di trasporto o a prevalente capitale pubblico;
- Le alienazioni di beni patrimoniali non redditizi che si prevede di attuare nelle operazioni di riequilibrio della gestione.

Oltre a ciò, le entrate sono depurate dalle riscossioni di crediti e dalle anticipazioni di cassa che costituiscono semplici movimenti di fondi, e cioè operazioni prive di contenuto economico e non pertinenti con i movimenti in C/capitale.

Per quanto riguarda il versante degli impieghi, le uscite di parte capitale comprendono la realizzazione, l'acquisto e la manutenzione straordinaria di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di immobili, di mobili strumentali e ogni altro intervento di investimento gestito dall'ente, compreso il conferimento di incarichi professionali che producono l'acquisizione di prestazioni intellettuali o d'opera di uso durevole. Al fine di garantire una rigorosa lettura dei dati, le spese in C/capitale sono poi depurate dai movimenti finanziari di fondi che non hanno alcun legame con la gestione degli investimenti (concessione di crediti).

È importante infine notare l'accresciuto significato del bilancio pluriennale anche nel campo della programmazione degli investimenti. È infatti prescritto che "per tutti gli investimenti degli enti locali, comunque finanziati, l'organo deliberante, nell'approvare il progetto od il piano esecutivo dell'investimento, dà atto della copertura delle maggiori spese derivanti dallo stesso nel bilancio pluriennale originario, eventualmente modificato dall'organo consiliare, ed assume impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa relative ad esercizi futuri, delle quali è redatto apposito elenco" (D.Lgs.267/00, art.200/1). Questa pianificazione di ampio respiro consente al comune di individuare, con un ragionevole margine di incertezza, anche gli effetti prodotti dall'avvenuta attivazione della nuova infrastruttura sulla spesa corrente di rendiconto (costi di manutenzione, gestione, ecc).

Gli investimenti previsti nel bilancio di previsione 2010 da finanziare mediante il ricorso al credito ammontavano complessivamente ad € 6.000.000,00. Alla chiusura dell'esercizio sono state accertate entrate per € 5.694.508,48 relative ai mutui contratti ed impegnate per pari importo.

GESTIONE DEI RESIDUI 2009 E PRECEDENTI

Anche per la contabilità inerente la gestione dei residui attivi e passivi si è tenuto conto delle disposizioni stabilite dall'art. 228 del D. Lgs. n. 267/2000.

RESIDUI ATTIVI ALL'1.01.2010	116.630.764,29
RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI AL 31.12.2010	87.506.865,24
Differenza	- 29.123.899,05
RESIDUI PASSIVI ALL'1.01.2010	116.065.971,81
RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI AL 31.12.2010	70.285.423,49
Differenza	45.780.548,32

RESIDUI ATTIVI 2009 E PRECEDENTI ELIMINATI

In sede delle operazioni di verifica dei residui attivi è stato determinato un complesso di crediti, pari ad € 1.729.098,00 per i quali non sussistono più le ragioni del loro mantenimento nella gestione 2011.

DESCRIZIONE	RESIDUI ELIMINATI
Titolo I	282.002,13
Titolo II	25.899,07
Titolo III	377.647,99
Titolo IV	867.458,15
Titolo V	1.638,26
Titolo VI	174.452,40
TOTALE	1.729.098,00

RESIDUI PASSIVI 2009 E PRECEDENTI ELIMINATI

Alla chiusura dell'esercizio è stato determinato un ammontare complessivo di impegni assunti nel 2009 ed negli anni precedenti pari ad € 2.506.893,32 per i quali non sussistono le ragioni del loro mantenimento nella gestione finanziaria 2011.

DESCRIZIONE	RESIDUI ELIMINATI
Titolo I	874.702,37
Titolo II	862.765,17
Titolo III	-
Titolo IV	769.425,78
TOTALE	2.506.893,32

A) GESTIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ELIMINATI

a)	RESIDUI ATTIVI ELIMINATI	€ 1.729.098,00
b)	RESIDUI PASSIVI ELIMINATI	€ 2.506.893,32
	DIFFERENZA	€ 777.795,32

B) GESTIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI CONSERVATI

a)	RESIDUI ATTIVI CONSERVATI	€ 126.510.102,24
b)	RESIDUI PASSIVI CONSERVATI	€ 126.398.916,33
	DIFFERENZA	€ 111.185,91

RESIDUI CONSERVATI AL 31.12.2010

Alla chiusura dell'esercizio è stato determinato un complesso di residui da conservare nella gestione 2011 pari ad € 126.510.102,24 per la parte attiva e di € 126.398.916,33 per la parte passiva.

RIEPILOGO RESIDUI ATTIVI

Residui derivanti dalle gestioni 2009 e precedenti	87.506.865,24
Residui derivanti dalla gestione di competenza 2010	39.003.237,00
Totale generale	<u>126.510.102,24</u>

RIEPILOGO RESIDUI PASSIVI

Residui derivanti dalle gestioni 2009 e precedenti	70.285.423,49
Residui derivanti dalla gestione di competenza 2010	56.113.492,84
Totale generale	<u>126.398.916,33</u>

Riportiamo i residui attivi e passivi suddivisi per titoli da conservare nella gestione finanziaria 2010.

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2010

Titolo I Entrate tributarie	27.524.594,87
Titolo II Entrate da contributi, trasferiti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione	12.708.007,28
Titolo III Entrate extratributarie	27.119.310,53
Titolo IV Entrate da alienazioni, trasferimenti di capitale, riscossioni di crediti	45.197.790,73
Titolo V Entrate derivanti da accensioni di prestiti	9.216.257,85
Titolo VI Entrate da servizi per conto di terzi	4.744.140,98
TOTALE RESIDUI ATTIVI	126.510.102,24

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2010

Titolo I Spese correnti	42.687.532,05
Titolo II Spese in conto capitale	68.484.442,68
Titolo III Spese per rimborso di prestiti	9.387.047,81
Titolo IV Spese per servizi per conto di terzi	5.839.893,79
TOTALE RESIDUI PASSIVI	126.398.916,33

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Il conto consuntivo 2010 si è chiuso con un avanzo di amministrazione di € 111.185,91 ed è comprovato dalla seguente situazione:

Residui attivi al 31.12.2010 da riportare all'01.01.2011	126.510.102,24
Fondo cassa al 31.12.2010	-
	<hr/>
	126.510.102,24
Residui passivi al 31.12.2010 da riportare all'01.01.2011	-
	<hr/>
Avanzo di amministrazione	111.185,91

CONTO DI CASSA

RIEPILOGO GENERALE AL 31.12.2010

DESCRIZIONE	COMPETENZA	RESIDUI	TOTALE
Fondo di cassa all'01.01.2010			-
Riscossioni	91.121.647,56	27.394.801,05	118.516.448,61
Pagamenti	75.242.793,61	43.273.655,00	118.516.448,61
Fondo di cassa al 31.12.2010			-

RISCOSSIONI

TITOLI	COMPETENZA	RESIDUI	TOTALE
Fondo cassa all'01.01.2010			-
Titolo I	19.167.930,80	6.857.317,64	26.025.248,44
Titolo II	12.688.155,54	3.134.745,43	15.822.900,97
Titolo III	4.898.801,45	3.923.289,35	8.822.090,80
Titolo IV	3.096.788,36	4.081.120,25	7.177.908,61
Titolo V	37.347.286,35	3.208.244,94	40.555.531,29
Titolo IV	13.922.685,06	6.190.083,44	20.112.768,50
TOTALE	91.121.647,56	27.394.801,05	118.516.448,61

PAGAMENTI

TITOLI	COMPETENZA	RESIDUI	TOTALE
Titolo I	32.045.637,01	18.217.709,57	50.263.346,58
Titolo II	363.451,19	9.598.928,60	9.962.379,79
Titolo III	30.060.243,52	7.141.157,76	37.201.401,28
Titolo IV	12.773.461,89	8.315.859,07	21.089.320,96
TOTALE	75.242.793,61	43.273.655,00	118.516.448,61

LA VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI DEL PATTO DI STABILITA' 2010

Il Patto di Stabilità per l'anno 2010 è stato disciplinato dall'art.77 bis del D.L. 112/2008 convertito nella legge n.133/2008 come integrato dall'art.2 comma 41 della legge n.203/2008 (Finanziaria 2009). E' stato confermato, per la determinazione degli obiettivi 2009/2011 il "saldo finanziario di competenza mista", costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti. Il concorso alla manovra e la determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario varia in relazione alla situazione in cui si trova il singolo ente, a seconda del rispetto o meno del Patto di Stabilità interno dell'anno 2007 ed a seconda che il saldo finanziario dell'esercizio 2007 sia positivo o negativo.

La situazione del Comune di Rieti è la seguente:

- 1) E' stato rispettato il patto di stabilità per l'esercizio 2007;
- 2) Il saldo finanziario dell'anno 2007 in termini di "competenza mista" è negativo.

Pertanto, per il nostro Ente, la determinazione dello "specifico obiettivo di saldo finanziario" è stato determinato applicando al saldo dell'anno 2007 calcolato in termini di "competenza mista" la percentuale di miglioramento del 97%.

L'Ente doveva quindi conseguire per l'anno 2010 un saldo finanziario in termini di "competenza mista" pari al corrispondente saldo finanziario dell'anno 2007, quale risulta dal conto consuntivo, migliorato dell'importo risultante dall'applicazione della percentuale sopra indicata.

Il Comune di Rieti per l'anno 2010 ha rispettato i limiti posti dalla normativa sul patto di stabilità.

CONTO ECONOMICO-PATRIMONIALE

I risultati di un esercizio non possono essere letti in modo completo se ci si limita ad analizzare le sole risultanze finali della contabilità finanziaria (conto del bilancio). L'ottica contabile più moderna, infatti, tende ad estendere l'angolo di visuale fino a comprendere anche le altre componenti di natura esclusivamente patrimoniale. Non è solo l'aspetto finanziario che cambia nel tempo - con il modificarsi delle disponibilità di cassa, dei crediti e dei debiti - ma è anche la dotazione del patrimonio, con il variare delle dimensioni delle immobilizzazioni materiali, immateriali, che incidono sulla ricchezza effettiva dell'ente locale. Visto in questa prospettiva, si tratta di quantificare le modifiche che si sono verificate nel patrimonio comunale nell'intervallo di tempo che va da un esercizio all'altro. L'ordinamento finanziario e contabile prescrive che "la dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio". Mentre il risultato economico di un esercizio (conto economico) fornisce una chiave di lettura squisitamente privatistica per spiegare le cause che hanno generato un mutamento di ricchezza nell'intervallo di tempo considerato (differenza tra costi e ricavi di un intero anno), il conto del patrimonio riporta il valore delle attività e delle passività rilevate al 31/12 (situazione patrimoniale di fine esercizio). Venendo al contenuto di quest'ultimo documento, il legislatore ha precisato che "il patrimonio degli enti locali (..) è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente, suscettibili di valutazione ed attraverso la cui rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale differenziale è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale" (D.Lgs.267/00, art.230/2). Il prospetto successivo mostra la situazione del patrimonio comunale alla fine dell'esercizio (31 dicembre), suddivisa nella classica rappresentazione della consistenza dell'attivo che si contrappone al valore del passivo.

QUADRO RIASSUNTIVO CONTO ECONOMICO E CONTO DEL PATRIMONIO DEL 2010 IN SINTESI

Il quadro riassuntivo del conto economico, che chiude con il seguente risultato al 31/12/2010

A) Proventi della gestione	56.489.407,60	
B) Costi della gestione	46.047.812,87	
Risultato della gestione (A-B)		10.441.594,73
C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate	-12.935.720,65	
Risultato della gestione operativa (A-B+C)		-2.494.125,92
D) Proventi ed oneri finanziari	-2.211.687,87	
E) Proventi ed oneri straordinari	2.201.330,19	
Risultato economico dell'esercizio (A-B+/-C+/-D+/-E)		-2.504.483,60

L'esercizio 2010 si è chiuso con un risultato economico finale negativo pari ad € -2.504.483,60, mentre il patrimonio netto al 31.12.2010 risulta pari ad € 63.899.806,27.

CONTO PATRIMONIALE

TOTALE ATTIVITA' ESERCIZIO 2010	340.027.175,25
TOTALE PASSIVITA' ESERCIZIO 2010	276.127.368,98
PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2010	63.899.806,27

INDICATORI FINANZIARI (rendiconto 2010)	Contenuto			Risultato 2010
	Addendi	importo	Moltiplic.	
1. Autonomia finanziaria	Entr. tributarie + extratributarie	36.253.157,60	x 100	62,94%
	----- = -----			
	Entrate correnti	57.600.739,87		
2. Autonomia tributaria	Entr. Tributarie	25.228.260,42	x100	43,80%
	----- = -----			
	Entrate correnti	57.600.739,87		
3. Dipendenza erariale	Trasf.enti correnti dallo Stato	12.317.082,26	x 100	21,38%
	----- = -----			
	Entrate correnti	57.600.739,87		
4. Incidenza entr. tributarie su entr. proprie	Entrate tributarie	25.228.260,42	x 100	69,59%
	----- = -----			
	Entr. tributarie + extratributarie	36.253.157,60		
5. Incidenza entr. extratrib. sulle entrate proprie	Entrate extratributarie	11.024.897,18	x 100	30,41%
	----- = -----			
	Entr. tributarie + extratributarie	36.253.157,60		
6. Pressione delle entrate proprie pro-capite	Entr. tributarie + extratributarie	36.253.157,60	=	758,85
	----- = -----			
	Popolazione	47.774		
7. Pressione tributaria pro-capite.	Entrate tributarie	25.228.260,42	=	528,82
	----- = -----			
	Popolazione	47.774		
8. Trasferimenti erariali pro-capite	Trasferimenti correnti dallo Stato	12.317.082,26	=	257,82
	----- = -----			
	Popolazione	47.774		
9. Rigidità strutturale	Spese personale + rimb. Prestiti	17.448.985,99	=	30,29
	----- = -----			
	Entrate correnti	57.600.739,87		
10. Rigidità del costo personale	Spese personale	12.555.113,85	=	21,80
	----- = -----			
	Entrate correnti	57.600.739,87		
11. Rigidità indebitamento	Spesa per rimborso prestiti	4.893.872,14	x 100	8,5%
	----- = -----			
	Entrate correnti	57.600.739,87		

INDICATORI FINANZIARI (rendiconto 2010)	Contenuto			Risultato 2010
	Addendi	importo	Moltipl.	
12. Incidenza indebitamento totale su entrate correnti	Indebitamento complessivo	56.501.912,73	x 100	98,09%
	----- = -----			
	Entrate correnti	57.600.793,87		
13. Rigidità strutturale pro-capite	Spese personale + remb. Prestiti	17.448.985,99		365,24
	----- = -----			
	Popolazione	47.774		
14. Costo personale pro-capite	Spese personale	12.555.113,85		262,80
	----- = -----			
	Popolazione	47.774		
15. Indebit. nto pro-capite	Indebitamento complessivo	56.501.912,73		1.182,69
	----- = -----			
	Popolazione	47.774		
16. Incidenza spesa personale sulla spesa corrente	Spesa personale	12.555.113,85	x 100	21,67
	----- = -----			
	Spese correnti	57.940.490,63		
17. Costo medio del personale	Spesa personale	12.555.113,85		33.302,69
	----- = -----			
	Dipendenti	377		
18. Propensione all'investimento	Investimenti (al netto conc. Crediti)	18.691.467,43	x 100	22,93%
	----- = -----			
	Sp. Corr. + inv. + remb. m/l	81.525.830,50		
19. Investimenti pro-capite	Investimenti (al netto conc. Crediti)	18.691.467,43		391,25
	----- = -----			
	Popolazione	47.774		
20. Abitanti per dipendente	Popolazione	47.774		12,67
	----- = -----			
	Dipendenti	377		
21. Risorse gestite per dipendente	Sp. Corr. - personale - interessi	39.961.761,66		105.999,37
	----- = -----			
	Dipendenti	377		
22. Finanz. nto della spesa corr con contributi in c/capitale	Trasferimenti correnti	21.347.582,27	x100	36,84%
	----- = -----			
	Spese correnti	57.940.490,63		

INDICATORI FINANZIARI (rendiconto 2010)	Contenuto			Risultato 2010
	Addendi	importo	Moltipl..	
23. Finanz. nto degli inv. Con contr. In c/capitale	Trasf. (al netto alien.e risc. Cred)	8.746.231,43 (tit. IV cat 2,3,4)		x100 46,79%
	----- = -----			
	Inv. (al netto conc. Cred.)	18.691.467,43		
24. Trasferimenti correnti pro-capite	Trasferimenti correnti	21.347.582,27		446,85
	----- = -----			
	Popolazione	47.774		
25. Trasferimenti in c/capitale pro-capite	Trasf. (al netto alienaz. E risc. Cred)	8.746.231,43		183,08
	----- = -----			
	Popolazione	47.774		

MUTUI ASSUNTI ANNO 2010

Dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 sono stati assunti mutui, con vari Istituti di Credito, per un importo complessivo di €. 6.461.527,58 per il finanziamento delle seguenti Opere Pubbliche .

CASSA DD.PP. (€. 4.440.447,58)

1- Manutenzione straordinaria Impianti Sportivi	€.	100.000,00
2- Man.ne bitumatura e opere accessorie strade comunali Contratto Aperto	€.	200.000,00
3- Manutenzione Cimiteri Frazionali	€.	50.000,00
4- Impianto elettrico archivio via Foresta	€.	37.000,00
5- Somme Urgenze	€.	150.000,00
6- Scuole elementari. Interventi di manutenzione straordinaria	€.	325.500,00
7- Ampliamento Cimitero frazione Poggio Perugino	€.	110.000,00
8- Realizz.ne nuovo tratto fognatura località Campomoro	€.	100.000,00
9- Fornitura arredo Urbano	€.	50.000,00
10- Realizz.ne percorso vite e arre verdi parco v.Contigliano e P.Tevere	€.	70.000,00
11- Realizz.ne sistemi illuminotecnica per la riqualificazione di 5 ponti Reatini. 1° stralcio Ponte Romano e Passerella Pedonale	€.	150.000,00
12- Restauro teatro. Realizz.ne impianto a diluvio e smaltimento fumi	€.	97.000,00
13- Opere di protezione stradale. Via Einaudi-via Poggio	€.	20.000,00
14- Riqualificazione viale Maraini lato destro via Porrara	€.	300.000,00
15- Recupero ex Mercato Coperto	€.	99.008,48
16- Riqualificazione centro storico Castelfranco	€.	90.000,00
17- Scuole Medie. Lavori di manutenzione e adeguamento	€.	100.000,00
18- Riqualificazione Piazza Obera e zone limitrofe	€.	200.000,00
19- Adeguamento campo polivalente Casette	€.	170.000,00
20- Completamento impianto pubblica illuminazione in Lungovelino Don Giovanni Olivieri e rifacimento parziale impianto illuminazione Pedonale su viale L- Canali	€.	50.000,00
21- Asili Nido comunali. Lavori di manutenzione straordinaria	€.	95.000,00
22- Edifici comunali. Lavori di manutenzione straordinaria	€.	163.000,00
23- Manutenzione rete idrica via Nobili in Rieti	€.	50.000,00
24- Manutenzione rete fognaria 2010. Interventi vari	€.	95.939,10
25- Manutenzione alberature presso il Cimitero Monumentale e zone lim.fe	€.	50.000,00
26- Restauro Palazzo Comunale	€.	300.000,00
27- Realizzazione pannelli fotovoltaici su edifici comunali	€.	1.000.000,00
28- Manutenzione straordinaria scuole materne	€.	118.000,00
29- Manutenzione lato destro via Battistini	€.	100.000,00

CASSA DI RISPARMIO DI RIETI SpA (€ 780.000,00)

1- Area a verde ex scuola Casette	€ 30.000,00
2- CED rinnovo ed attrezzature	€ 200.000,00
3- Incarico Professionale scuola materna Fassini	€ 20.000,00
4- Manutenzione vari impianti sportivi	€ 100.000,00
5- Informatizzazione Archivio comunale	€ 200.000,00
6- RIETINBICI. Pista ciclabile da bivio Campomoro a Ponte Cavallotti	€ 230.000,00

CREDITO COOPERATIVO DI ROMA (€ 1.241.080,00)

1- Acquisto mobili e attrezzature	€ 100.000,00
2- Fondo dotazione Circoscrizioni.	€ 100.000,00
3- C.E.D. rinnovo attrezzature	€ 50.000,00
4- Fondo rotativo Progettazione	€ 70.000,00
5- Adeguamento refettori scolastici. Scuole materne	€ 20.000,00
6- Restauro Teatro F. Vespasiano lavori per il completamento funzionale	€ 132.000,00
7- Cimiteri Comunali manutenzione straordinaria	€ 30.000,00
8- Adeguamento scarichi fognanti 2009-Interventi vari	€ 200.000,00
9- Realizz.ne Parco Botanico-Forestale Pubblico di Colle S. Mauro	€ 49.920,00
10- Riqualificazione impianti Pubblica Illuminazione. Quartiere Borgo	€ 24.475,00
11- Riqual.ne impianti Pubblica Illuminazione. Quartiere Città Giardino	€ 14.685,00
12- Potenziamento e miglioramento rete viaria raccordi con la Rieti-Torano e la Rieti-Terni	€ 200.000,00
13- Completamento OO.UU. Vazia Nord per l'estensione e il Potenziamento della rete Gas	€ 150.000,00
14- Opere di protezione stradale – Interventi vari	€ 100.000,00